



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'udienza pubblica del 4 febbraio 2026, composta dai seguenti magistrati:

Maria Rachele Anita	ARONICA	Presidente
Gioacchino	ALESSANDRO	Consigliere - relatore
Tatiana	CALVITTO	Primo referendario
Antonio	TEA	Primo referendario
Giuseppe	VELLA	Primo referendario
Antonino	CATANZARO	Primo referendario
Giuseppe Massimo	URSO	Primo referendario
Giuseppe	DI PRIMA	Referendario
Francesca	LEOTTA	Referendario
Marina	SEGRE	Referendario
Mara	ROMANO	Referendario

nel giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2020

VISTI gli artt. 81, 97, I comma, 100, II comma, 103, II comma, 117 e 119 della
Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 39, 40 e 41;

VISTO lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

VISTO l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), a norma del quale «*[l]e Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli articoli 40 e 41 del citato testo unico*»;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), concernente Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO l'art. 11 (Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio) della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3;

VISTE le deliberazioni n. 462 del 19 novembre 2021 e n. 600 del 29 dicembre 2021, con cui la Giunta della Regione Siciliana ha, rispettivamente, approvato e rettificato il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020;

RICHIAMATE la decisione n. 2/2022/SSRR/PARI del 30 dicembre 2022 e le ordinanze nn. 1 e 2/2023/SSRR/PARI del 7 febbraio 2023 di queste Sezioni riunite;

RICHIAMATE le sentenze n. 1 del 4 gennaio 2024 e n. 9 del 26 gennaio 2024 della Corte costituzionale;

VISTA la deliberazione n. 3/2024/PARI con cui le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, a seguito di riassunzione d'ufficio e previo espletamento del contraddittorio in

udienza, hanno definito il giudizio sul Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la sentenza n. 34/2024/QM, depositata l'11 dicembre 2024, con la quale le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno specificato i principi di massima del giudizio di parifica regionale, statuiti nell'esercizio delle funzioni esclusive di nomofilachia normativa, al fine di assicurare l'uniforme interpretazione e corretta applicazione della disciplina vigente (art. 11, c. 1, c.g.c.);

VISTA la sentenza n. 16/2025/DELC del 25 giugno 2025, pubblicata il 29 settembre 2025, delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, che ha deciso il ricorso n. 824/SR/DELC, proposto dalla Regione Siciliana, annullando l'impugnata deliberazione n. 3/2024/PARI per vizio di costituzione del Collegio;

VISTO il decreto n. 5/2025/SS.RR./PARI del 5 novembre 2025 con cui il Presidente delle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana ha nominato il relatore per la parifica del Rendiconto generale della Regione Siciliana relativo all'esercizio finanziario 2020;

VISTA la relazione di deferimento del Magistrato relatore, consigliere Gioacchino Alessandro, prot. n. 2 SSRR SIC - SRCTS depositata l'8 gennaio 2026, per la definizione del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana a seguito dell'intervenuta sentenza di annullamento;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2026/SS.RR./PARI di convocazione dell'adunanza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, per lo svolgimento del contraddittorio, e dell'udienza pubblica del 4 febbraio 2026, per la celebrazione del giudizio di parificazione, disponendo al contempo la trasmissione della relazione di deferimento al Presidente della Regione e all'amministrazione regionale nonché all'Ufficio di Procura presso la Sezione di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, con termine per produrre memorie;

ESAMINATA la memoria depositata dall'Amministrazione regionale con nota n. 2054 del 26 gennaio 2026 (acclarata al prot. CdC n. 9 del 27 gennaio 2026);

DATO ATTO del contraddittorio svoltosi nell'adunanza camerale del 3 febbraio 2026, sulla base del deferimento del magistrato relatore e dei documenti e delle memorie in atti, e uditi gli interventi dei rappresentanti dell'amministrazione e del Pubblico Ministero nella medesima adunanza, come da verbale;

ESAMINATA la memoria del Pubblico Ministero depositata, successivamente a tale adunanza, in data 3 febbraio 2026;

UDITI nella pubblica udienza del 4 febbraio 2026 il Magistrato relatore, Consigliere Gioacchino Alessandro, il Pubblico ministero nella persona del Titolare dell'Ufficio di Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, Presidente Romeo Palma, l'Assessore regionale dell'Economia, avv. Alessandro Dagnino, come da verbale;

ha emesso la seguente

DECISIONE

Ritenuto in

FATTO

1. Il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 è stato approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 462 del 19 novembre 2021 e rettificato in alcuni allegati con la successiva deliberazione n. 600 del 29 dicembre 2021. Quindi, è stato presentato a queste Sezioni riunite in data 2 dicembre 2021, ai fini dello svolgimento delle funzioni disciplinate dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), a norma del quale «*Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli articoli 40 e 41 del citato testo unico*» (regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti).

2. All'esito dell'istruttoria e del contraddittorio con l'amministrazione regionale, queste Sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana hanno assunto la decisione di parifica del rendiconto in oggetto con le deliberazioni n. 2/2022/PARI (che approvava anche la Relazione di parifica) e n. 3/2024/PARI, quest'ultima adottata dopo la definizione (sentenze della Corte costituzionale n. 1 e n. 9 del 2024) degli incidenti di costituzionalità

sollevati dalle medesime Sezioni riunite, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze nn. 1 e 2/2023/SSRR/PARI del 7 febbraio 2023.

2.1. Segnatamente, con la deliberazione n. 2/2022/PARI, queste Sezioni riunite, acquisite le risultanze del giudizio di verifica del rendiconto da parte della Sezione di controllo e dopo avere accertato in contraddittorio con la Regione talune rilevanti irregolarità in ordine al conto del bilancio e al prospetto relativo al risultato di amministrazione del rendiconto 2020, hanno dichiarato non regolare, *in parte qua*, il Conto del bilancio, e non regolari lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, sospendendo i restanti accertamenti per sollevare -con le due separate ordinanze prima citate- questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali concernenti, rispettivamente, l'utilizzabilità delle risorse del Fondo sanitario regionale (anno 2020) per spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) e l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario. Più in particolare, le questioni di legittimità costituzionale riguardavano:

a) l'art. 90 (*Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente*), comma 10, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, quanto alle spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'ARPA Sicilia a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale (cfr. deliberazione n. 1/2023/SS.RR./PARI).

b) l'art. 7 (*Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario*) del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente *ratione temporis*; l'art. 4 (*Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018*), comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e l'art. 110 (*Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1*), commi 3, 6 e 9, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per gli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario (cfr. deliberazione n. 2/2023/SS.RR./PARI).

2.2. Sulle questioni prospettate (per le quali si rinvia integralmente alle citate ordinanze) si è pronunciata la Corte costituzionale, rispettivamente, con le due sentenze n. 1 e n. 9 del 4

gennaio 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate nei termini e con gli effetti di cui più diffusamente si dirà *infra* nella parte in diritto.

2.3. A seguito di riassunzione d'ufficio e previo svolgimento di contraddittorio in pubblica udienza, le SS.RR. per la Sicilia hanno, quindi, definito il giudizio di parifica con la deliberazione n. 3/2024/PARI, adottata nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 e depositata in Segreteria il 18 marzo 2024, con cui hanno statuito che la declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni interessate (e la rimozione dei relativi effetti dall'ordinamento) ha avuto refluenza segnatamente:

a) sulla quantificazione degli stanziamenti definitivi pertinenti al disavanzo finanziario da recuperare nell'esercizio 2020 iscritti nei capitoli nn. 1, 4, 6, 14 e 15 del Conto del bilancio, nella misura in cui non registrano lo stanziamento per il complessivo maggiore importo di € 1.634.375.715,41;

b) sulla tabella prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3, inerente alle componenti del disavanzo di amministrazione, poiché non prevede l'esatta quantificazione, per ciascuna componente del disavanzo proveniente dal precedente esercizio, delle quote ripianate e da ripianare nel corso dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce, in attuazione delle rispettive discipline;

c) sul capitolo di spesa n. 413372 (quota di fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento dell'ARPA Sicilia) inserito nel perimetro sanitario, recante l'impegno e il pagamento dell'importo di € 29.000.000,00;

d) sulla rappresentazione del Risultato di amministrazione alla data del 31.12.2020 della quota dei vincoli da trasferimenti per la parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l'importo di € 29.000.000,00.

Quindi, considerate le complessive risultanze istruttorie e le irregolarità già accertate e dichiarate con la decisione parziale n. 2/2022/PARI depositata in data 30 dicembre 2022, le Sezioni riunite hanno, conclusivamente, dichiarato il diniego di parifica del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020.

3. La Regione siciliana ha impugnato, dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti, la suddetta deliberazione n. 3/2024/PARI delle

Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana nonché tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o dipendenti, inclusa la deliberazione n. 2/2022/PARI. Tra i vari motivi, l'impugnativa della Regione contestava la decisione di mancata parifica, a seguito delle sentenze costituzionali, poiché non avrebbe stabilito gli effettivi saldi ed in particolare il disavanzo di amministrazione ma dichiarato un'illegittimità generica.

4. Il gravame è stato definito con sentenza n. 16/2025/DELC delle Sezioni riunite in speciale composizione del 25 giugno 2025, pubblicata il 29 settembre 2025. Segnatamente, è stato accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'irregolare costituzione del Collegio giudicante, per la violazione del combinato disposto del decreto presidenziale n. 247/2023 e dell'ordinanza n. 18/2023 laddove prestabiliva la disciplina della composizione nel caso di impedimento di uno dei componenti, sottraendo alla disponibilità del Presidente del Collegio ogni decisione sulla sua composizione finale: segnatamente, la sentenza ha affermato che il collegio giudicante delle Sezioni riunite per la Regione siciliana avrebbe dovuto essere composto da tredici magistrati e, in caso di assenza del Presidente del controllo o del Presidente della Sezione giurisdizionale, si sarebbe dovuto procedere con la sostituzione degli stessi con i rispettivi *"Presidenti aggiunti"* mentre nel caso di specie l'assenza del Presidente della Sezione giurisdizionale non è stata sostituita; la mancata sostituzione ha prodotto anche la violazione del criterio legale della necessaria composizione dispari del collegio ai sensi dell'art. 4 del r.d. n. 1214/1934. Invero, dopo avere escluso l'applicabilità del Codice di giustizia contabile, secondo la ricostruzione operata nella pronuncia nomofilattica delle SS.RR. n. 34/2024, la suddetta sentenza ha richiamato l'immanenza del principio generale di terzietà e precostituzione del giudice, necessario per la *"formalità...contenziosa"* (art. 40 del r.d. n. 1214/1934) nella fase dell'udienza di parifica ed ha ritenuto che i suddetti aspetti (regolare costituzione del Collegio in riferimento alla sua composizione in caso di assenza di un suo componente e in riferimento al criterio legale della necessaria composizione dispari) afferiscano alle suddette *formalità contenziose* cui si informa la fase finale della decisione collegiale (introdotta dall'atto di deferimento del magistrato istruttore). Per l'effetto, le Sezioni riunite hanno annullato l'impugnata deliberazione n. 3/2024/PARI.

5. A seguito della pubblicazione della sentenza, avvenuta il 29 settembre 2025, il Presidente *pro tempore* delle Sezioni riunite, con decreto del 5 novembre 2025, ha nominato il relatore

che ha formulato e depositato l'atto di deferimento richiamato in premessa. Quindi, il Presidente ha trasmesso il deferimento all'amministrazione e all'Ufficio di Procura, con facoltà di presentare memorie scritte e di partecipare all'adunanza in camera di consiglio (c.d. pre-parifica), contestualmente convocando anche l'odierna udienza pubblica.

6. Il 26 gennaio 2026 la Regione ha depositato un'articolata memoria in cui ha dedotto sui contenuti e sulle conclusioni dell'atto di deferimento. In sintesi, la Regione ha riconosciuto in tale memoria i profili di illegittimità e di irregolarità segnalati e gli effetti discendenti dalle pronunce di incostituzionalità, evidenziando a tal ultimo riguardo di essersi successivamente adeguata ai principi esposti attraverso una serie di iniziative anche legislative.

6.1. Segnatamente, per quanto riguarda la sentenza relativa all'ARPA la Regione deduce che una volta intervenuta la sentenza n. 1/2024 della Corte costituzionale, la Ragioneria Generale ha chiesto al Collegio dei revisori ARPA Sicilia di asseverare l'importo delle risorse disponibili derivanti dagli utili portati a nuovo generati dalle risorse assegnate negli anni precedenti a valere sul Fondo sanitario regionale che dovranno essere restituite alla Regione ed i revisori hanno asseverato l'importo di euro 34.650.248,81 che è stato versato alla Regione da ARPA Sicilia il 30/12/2024 (sospeso di tesoreria n. 2464967/2024 - regolarizzato sul capitolo 3724 - reversale n. 1639612/2025 - accertamento RS 437/2025). Nei risultati di amministrazione, compreso il risultato presunto di cui alla Delibera di Giunta n. 33/2024, la somma di euro 29.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per complessivi 87 milioni di euro, è stata contabilizzata tra gli *"Altri accantonamenti"*, con la Deliberazione n. 128 del 3 aprile 2024 per aderire alle osservazioni della Corte dei conti, la somma di complessivi euro 87 mln è stata allocata tra i *"Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"* in luogo degli *"Altri accantonamenti"*. Quindi, con decreto n. 1853 del 25.11.2024 della Ragioneria Generale, si è provveduto a ripristinare la dotazione del Fondo Sanitario Regionale con l'iscrizione nel capitolo 413302 *"Quota integrativa, a carico della regione, delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale"* - Codice finanziario U.1.04.01.02.000 per l'importo complessivo di euro 87.000.000,00 relativo alle somme iscritte nel capitolo 413372, destinato al funzionamento dell'ARPA Sicilia, e riguardante le annualità 2020, 2021 e 2022, con la contemporanea applicazione di pari importo dell'avanzo finanziario relativo ai fondi regionali di parte corrente, capitolo 0007, parzialmente

compensato nel bilancio regionale delle somme versate alla Regione dall'ARPA quale quota di utili generati dalle risorse assegnate negli anni precedenti. Infine, il Dipartimento Pianificazione Strategica con provvedimento RS. N. 1312 del 26/11/2024 ha impegnato la somma di euro 87 mln (impegno n. 42/2024), che è stata interamente pagata nell'esercizio 2025 agli Enti del Servizio Sanitario in conto residui, ad integrazione delle minori somme precedentemente assegnate.

6.2. In merito alla sentenza n. 9 del 2024 della Corte costituzionale la Regione deduce che, pur dovendo prendere atto e recepire le censure di incostituzionalità accolte dalla Suprema Corte, cui non intende sottrarsi, gli stanziamenti previsti in bilancio per il recupero del disavanzo e la conseguente articolazione del rendiconto per l'anno 2020, discendono dall'applicazione delle disposizioni tempo per tempo vigenti, mai oggetto di osservazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiungendo che il sistema "pattizio" ha caratterizzato l'attuazione del D. Lgs n. 118/2011 in relazione a tutte le Regioni ad autonomia differenziata. Rappresenta che, fermo restando l'importo degli stanziamenti previsti dal legislatore regionale per l'anno 2020, rispetto ai quali non è possibile intervenire retroattivamente, la Regione, in coerenza con la tempistica prevista dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, abbia pienamente recuperato il disavanzo oggetto di osservazioni di parte della Corte. Evidenzia che le modalità di calcolo del disavanzo al 31.12.2020 utilizzate dalla Regione per la formulazione del piano di rientro, approvato con la legge regionale n. 17 del 2024, sono quelle riportate nella relazione di deferimento allegata all'ordinanza n. 3 del 2026, e che, in particolare, il disavanzo da recuperare considerato nel piano di rientro (cfr. pag. 11 allegato n. 4 della l.r. n. 17 del 2024) ha lo stesso importo di cui alla tabella n. 2 a pag. 19, cioè € 6.978.347.858,36 che corrisponde alla somma del disavanzo rilevato nel rendiconto 2020 approvato dalla Giunta, ossia € 6.842.282.431,72, cui si aggiungono le rettifiche da apportare per complessivi € 107.065.426,66 discendenti dalla decisione n. 2/2022/SSRR/PARI e la somma di € 29.000.000,00 per l'illegittimità costituzionale dello stanziamento del capitolo 413372 relativo all'ARPA. Riferisce, ancora, che la differenza tra il prospetto di recupero del disavanzo del piano di rientro e la tabella n. 2 è limitata alle somme considerate come quote da ripianare nell'esercizio e di conseguenza nel ripiano non effettuato nell'esercizio 2020: la Regione ha, infatti, calcolato una maggiore somma di € 194.336.499,18 quale somma da ripianare, come da prospetto che

ha allegato, poiché, applicando puntualmente l'articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, la ricostruzione della Regione dei disavanzi a partire dall'esercizio 2019 ha seguito la naturale sequenza degli esercizi talché il disavanzo 2020 e le quote da recuperare in quell'anno sono comprensive del recupero non conseguito con il rendiconto 2019 (che ha registrato un maggior disavanzo rispetto all'esercizio precedente e quindi nessun recupero).

6.3. Oltre agli effetti delle due sentenze della Corte costituzionale e all'illustrazione dei conseguenti interventi normativi e amministrativi di adeguamento adottati dall'ente, la memoria della Regione si sofferma puntualmente anche su talune poste dichiarate irregolari dalla decisione n. 2/2022/PARI al fine di dare contezza delle misure correttive intraprese, per lo più in sede di rendiconto 2021, per superare detti rilievi e adeguarsi alla regola del caso concreto disposta dalle Sezioni riunite:

A. In relazione alle irregolarità concernenti il *Conto del bilancio*, sulle poste oggetto di rilievo di valore più significativo (superiore a un milione di euro) la Regione ha riprodotto nella tabella (all. 4) quanto operato dall'Amministrazione a seguito dei rilievi della Corte, ed ha riferito che la Ragioneria Generale ha richiamato l'attenzione dei Dipartimenti regionali sulla necessità di adeguare, negli esercizi successivi (2021-2022-2023), gli atti contabili alle osservazioni mosse su tutte le partite dichiarate irregolari, ritenendo sede utile a tale scopo anche le direttive diramate per le attività del riaccertamento ordinario dei residui negli esercizi successivi;

B. Per le irregolarità concernenti il prospetto del *Risultato di amministrazione*:

a) sul mancato adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità (declaratoria di non regolarità nella parte in cui non registra il maggiore accantonamento di euro 3.123.171,83), deduce che l'Amministrazione regionale si è adeguata all'osservazione della Corte dei conti, affinando ulteriormente la metodologia di calcolo del FCDE come specificato nel pertinente paragrafo 7.1.2 (pagine 71 e 72) della Relazione sulla gestione al Rendiconto 2021;

b) sul fondo residui perenti, deduce che l'Amministrazione regionale si è adeguata all'osservazione della Corte, accantonando alla voce "Fondo residui perenti" l'importo corrispondente alla massa delle perenzioni alla chiusura dell'esercizio, come specificato nel pertinente paragrafo 7.1.2 (pagina 74) della Relazione sulla gestione al Rendiconto 2021;

c) sul fondo perdite società partecipate (non regolarità nella parte in cui non registra il maggiore accantonamento di euro 7.392.813,65), deduce che l'amministrazione ha effettuato un primo accantonamento nell'anno 2021, riservandosi di allineare i valori da accantonare in sede di approvazione con legge del rendiconto;

d) sul fondo contenzioso, riferisce che l'Amministrazione ha implementato la banca dati per il contenzioso e fornito istruzioni affinché gli accantonamenti in questione venissero stimati con metodologia sempre più uniforme e aderente ai principi contabili;

e) sulla omessa registrazione nella parte accantonata di un fondo a copertura integrale del rischio di esigibilità dei residui attivi contabilizzati sul capitolo 3415, rappresenta che sia il Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2021 che quello dell'esercizio 2022 riportano lo specifico accantonamento raccomandato dalla Corte dei conti e riferito ai crediti afferenti al capitolo in questione, pari ad euro 64.588.663,00, riferito alle quote premiali degli anni 2012, 2013, 2014 che sono state accertate sul capitolo 3415 *"Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti"*, che lo Stato non ha integralmente erogato alla Regione ritenendo a carico della Regione la quota di compartecipazione del 49,11% (art.1, comma 830, legge 296/2006 – art. 3 legge regionale 26/2012). Aggiunge che l'accantonamento è stato mantenuto nei rendiconti successivi in attesa della sentenza sul ricorso proposto dalla Regione al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 8461 del 2025 ha confermato il rigetto del ricorso pronunciato dal TAR Lazio (sent. n. 2077 del 2024). Quindi, con decreto DDS n. 2581 del 4/12/2025, in esecuzione della suddetta sentenza, è stato eliminato dalle scritture contabili il residuo attivo di complessivi euro 64.588.663,00;

f) sulla omessa registrazione tra i vincoli da trasferimento di economie vincolate per euro 76.243.922,55, deduce che, a partire dal Rendiconto Generale 2021, il documento consuntivo non riporta più quote negative di avanzo vincolato;

g) sulla presenza di errori materiali nella redazione del rendiconto in ordine alle quote dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, conferma la sussistenza di errori materiali nella redazione degli allegati n. 8 e n. 38 e riferisce che ne ha, altresì, tenuto conto, per la correttezza delle risultanze contabili al 31/12/2020 e nell'elaborazione dei successivi rendiconti.

6.4. Infine, la memoria della Regione dedica ampie e articolate argomentazioni per affermare che non sussistono ragioni per procedere ad un giudizio di *non parifica* dell'intero rendiconto 2020, rappresentando che nella proposta di legge di approvazione del rendiconto saranno determinati gli stanziamenti secondo le indicazioni che discenderanno dal giudizio in corso con le conseguenti azioni correttive, ove non dovessero essere sufficienti quelle sin qui adottate.

A sostegno delle proprie tesi volte a indurre la *parifica con riserva* ovvero *con osservazioni*, la Regione ha rimarcato che la funzione del giudizio di parificazione è quella di mettere a disposizione «dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo», affinché quest'ultimo «possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio». Da tale principio di dinamicità degli equilibri e di ciclicità del bilancio deduce che, non parificando l'intero rendiconto, in assenza di accertamento dei saldi corretti, il giudizio *viene meno alla funzione di restituire al sistema dati contabili corretti ad una certa data* (il c.d. *"saldo giudicato"*) che, per l'effetto conformativo previsto dal diritto di bilancio, impone all'ente controllato di porre tale saldo giudicato in rapporto di continuità con i successivi documenti contabili di programmazione e rendiconto. Infatti, la *"non parifica"* sia essa *"non parifica tout court"* o *"non parifica tecnica"*, ovvero anche *"parifica parziale"* (che è una *"non parifica"* in parte qua) deve essere sempre fondata sull'accertamento di saldi o di perimetrazioni diverse da quelle presentate nel rendiconto oggetto di controllo, solo in tal modo potendo sorgere eventuali obblighi conformativi dell'Ente.

Sostiene, ancora, che proprio il principio *tempus regit actum* che presiede alla predisposizione dei documenti contabili, così come non consente a codeste Sezioni riunite di prendere in esame allo stato le risultanze e i provvedimenti successivi al rendiconto in esame, parallelamente non può penalizzare l'Amministrazione per decisioni intervenute successivamente all'approvazione dei documenti di bilancio e di rendiconto, atteso peraltro il pieno conseguimento al 31 dicembre 2022 del risultato di recupero triennale del disavanzo emerso nel rendiconto 2018.

Richiama le *"Linee di orientamento sulle parifiche dei rendiconti generali delle Regioni/Province autonome"*, approvate dalla Sezione delle Autonomie di codesta Corte con deliberazione n. 10/SEZAUT/2025/INPR per sostenere che, volendo applicare gli orientamenti formulati dalla Sezione al Giudizio di parifica de quo, non può non rilevarsi come il diniego di parifica deve essere limitato ai casi di massima gravità, e che ciò non può ritenersi sussistente, in

presenza dell'adozione degli interventi correttivi intervenuti nel rispetto delle previsioni dell'art. 42 del D.L.vo n. 118/2011, come verificabile dalla documentazione in possesso di codeste Sezioni riunite.

Deduce, quindi, che proprio per tale ragione l'odierno giudizio di parifica dovrebbe tradursi *in una parifica con riserva, con sospensione per l'analisi delle questioni pendenti in altri giudizi*. Infatti, essendo già pendenti i giudizi di parifica dei rendiconti della Regione per l'anno 2021, 2022 e 2023, parrebbe inconferente pervenire ad un giudizio di non parifica tout court, senza attendere le risultanze dei giudizi già incoati e che sono prossimi alla definizione, all'esito della quale codesta Corte disporrà di tutti gli elementi per poter esprimere un giudizio finale anche sul rendiconto 2020. In subordine chiede che la decisione abbia natura di *parifica con osservazioni*, posto che la situazione finanziaria della Regione non presenta irregolarità attuali, essendo la Regione attualmente in avanzo di amministrazione.

7. All'adunanza del 3 febbraio 2026, i rappresentanti dell'amministrazione e il pubblico ministero hanno dichiarato che non sussistono questioni pregiudiziali o preliminari da eccepire. Quindi, il relatore ha ripercorso, in sintesi, le tappe del presente giudizio di parifica, anche in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate e accolte dalla Consulta, illustrando i principali contenuti dell'atto di deferimento e della memoria dell'amministrazione.

7.1. I rappresentanti della Regione hanno richiamato i contenuti della memoria scritta in merito alle iniziative e alle misure correttive adottate per adeguarsi spontaneamente agli esiti dei giudizi costituzionali e ai rilievi formulati da queste Sezioni.

7.1.1. In particolare, il Segretario generale, dott. Ignazio Tozzo, ha rimarcato che il fattore temporale è centrale per comprendere la vicenda, segnalando al riguardo che l'amministrazione, all'epoca, ha adottato un bilancio sulla base di un quadro vigente che reggeva, aggiungendo che il quadro normativo e fattuale vigente all'epoca della decisione n. 3 del 2024 era diverso da quello attuale; ha evidenziato, quindi, che, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, l'amministrazione si è attivata per recuperare il disavanzo e le irregolarità, adottando un piano di rientro allineato alla disciplina statale dell'art. 42 del d.lgs. 118 del 2011 che ha consentito di recuperare il disavanzo al 31.12.2022; espone che sarebbe difficile pensare, a fronte di una pronuncia di *non parifica*, ad atti conformativi rispetto a risultati già conseguiti e che, pur comprendendo la funzione

certativa propria della parifica, occorre tenere conto del ciclo di bilancio e valutare gli obiettivi di bilancio successivamente conseguiti.

7.1.2. Il Ragioniere generale, dott.ssa Giglio, si è soffermata sulle misure adottate per individuare le coperture delle somme da destinare al servizio sanitario a seguito della sentenza della Corte costituzionale relativa al finanziamento dell'ARPA, rimarcando che nel 2024 sono state iscritte ed erogate le somme pari a 87 milioni di euro destinati agli enti del servizio sanitario e che già dal 2023 era stata modificata la legge sul finanziamento dell'ARPA; ha, altresì, ribadito le iniziative relative al piano di rientro per la copertura del disavanzo a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Ha aggiunto che, relativamente alle quote premiali, le somme erano state già comunque interamente assegnate al sistema sanitario, era semplicemente una questione di contabilizzazione del credito che la Regione aveva iscritto relativamente alla quota che lo Stato non aveva erogato; quindi, cancellando questo credito ci si è pienamente adeguati, e in più, con il riversamento in entrata nel bilancio regionale della quota degli utili che, nel bilancio dell'Arpa, è stato asseverato dai revisori, queste somme sono state in parte compensate.

Per quanto riguarda il disavanzo, ha ribadito la differente metodologia di calcolo utilizzata dalla Regione, che trae origine fondamentalmente da un meccanismo legato alla differente considerazione delle singole quote del disavanzo: la Regione ha considerato le quote non recuperate, per esempio dell'anno 2014, come da recuperare interamente nell'anno e non nei tre anni, come prescrive l'articolo 42, nella considerazione che, nel momento in cui non vengono recuperate, sono in qualche modo da attribuirsi come nuova quota da recuperare interamente nel primo anno e perdono l'annualità originaria. Altra differenza è legata invece al discorso dell'annualità dell'attribuzione del recupero effettuato, che avviene in maniera leggermente diversa nell'applicazione fatta dalla Regione rispetto ai prospetti predisposti dalla Corte. Il ragioniere generale evidenzia che complessivamente, questi due aspetti portano ad un maggior recupero da dover effettuare da parte della Regione, quindi, poi, di fatto, in teoria, è peggiorativo per la Regione, però nella considerazione che la Regione ritiene importante che venga considerato comunque quanto è successo anche negli esercizi successivi all'anno 2020, ormai già trascorsi, la Regione appunto, con il piano di rientro che ha fatto e con l'evoluzione dei risultati di amministrazione successivi, ha pienamente recuperato il disavanzo, ulteriormente confermato dai risultati presunti

dell'anno 2025, sia nel bilancio di previsione sia nell'aggiornamento che è in itinere e che sarà oggetto di discussione da parte della Giunta di governo a breve.

7.1.3. L'Assessore al Bilancio, avv. Dagnino, ha dato atto della corretta ricostruzione fornita dal relatore sia in riferimento ai fatti sia in relazione ai principi giurisprudenziali e della pacifica condivisione delle sentenze della Corte costituzionale e dei relativi effetti.

Si è, quindi, soffermato diffusamente sulla non condivisa prospettazione in deferimento di una decisione di non parifica *tout court*, esponendo che l'esito della decisione dovrebbe essere diverso e segnatamente: o di parifica "*con riserva*" oppure di parifica "*in parte qua con sospensione del giudizio*" in attesa della decisione relativa agli anni rendiconti 2021 e 2022, mentre l'esito di non parifica *tout court* non sarebbe, a suo avviso, corretto rispetto al caso in esame.

Ha isolato nel deferimento del magistrato istruttore due argomenti a sostegno di quest'ultima impostazione, per sottoporli a critica: quello che, secondo l'Assessore, si ricaverebbe da quanto riportato a pag. 22 del deferimento ove si fa leva sulla *rilevanza e entità* delle violazioni, riconducendolo a un criterio *di tipo quantitativo*, che seguirebbe questo ragionamento: poiché lo scostamento rispetto al disavanzo da recuperare è di ben 1 miliardo e 200 circa, ossia la differenza tra il recuperato è pari a circa 380 milioni e la somma da recuperare pari a circa 1 miliardo e 600 milioni, allora l'ammontare dello scostamento giustificerebbe la decisione di "*non parifica tout court*"; il secondo argomento contestato è il richiamo nel deferimento alla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione che riguarda il caso del Molise.

Ebbene, quanto al primo argomento, l'Assessore Dagnino ha evidenziato, in sintesi, che secondo le linee guida esposte nella deliberazione n. 10 del 2025 della Sezione Autonomie "*il diniego di parifica deve accertare gravi irregolarità contabili la cui rilevanza è tale da compromettere la veridicità dell'intero bilancio, non consentendo l'espressione di un giudizio*" e che quindi tale formula è da riservarsi a casi in cui la rilevanza non è di tipo quantitativo – diversamente sarebbe difficile individuare la soglia di rilevanza quantitativa – ma piuttosto a una valutazione *di tipo qualitativo*: sostanzialmente, si tratterebbe dell'ipotesi di totale inattendibilità del bilancio, tale da non consentire un giudizio sul bilancio stesso nel suo complesso; è una questione che non attiene alla rilevanza quantitativa di una delle poste oggetto di contestazione nel giudizio di parifica stesso.

Per contestare il secondo argomento, ha sostenuto, invece, la diversità del caso Molise rispetto a quello in esame perché in quella circostanza la Regione ha approvato con legge un rendiconto non parificato mentre nel caso della Regione siciliana, una volta tornata la questione di legittimità con la regola del ripiano del maggior disavanzo in un anno ovvero in tre anni non si è potuto fare una programmazione triennale ma si è fatta una fotografia a ritroso da cui emergeva l'avvenuto ripiano nel triennio. Ma mentre il governo del Molise portò all'approvazione del Consiglio regionale il rendiconto non parificato da parte della Corte dei conti e, quindi, questo ovviamente, determinò l'obbligo, ci mancherebbe, il dovere, della Sezione territoriale (in quel caso era la Sezione territoriale), di sollevare la questione di legittimità, di impugnare la legge di approvazione del rendiconto del Molise per questioni di legittimità costituzionale, qua è esattamente l'ipotesi inversa, cioè, il Governo regionale, lungi dal prendere la sua strada, pur avendo teoricamente la possibilità di farlo, perché come sappiamo, la Consulta, a un certo punto, ha separato i binari della parifica da quello dell'approvazione del rendiconto, non lo ha fatto per la straordinarietà e novità della questione.

L'Assessore Dagnino rileva, poi, che nel caso di specie occorre anche sciogliere un nodo, ossia se questo maggior disavanzo, conseguente alla decisione della Consulta, va recuperato secondo l'articolo 42 con la regola generale entro l'esercizio successivo, o va recuperato in tre anni, sempre secondo il comma 12 dell'art. 42, al ricorso dei presupposti previsti dallo stesso comma 12 (terzo periodo), ossia la preventiva delibera di Giunta che stabilisca una pianificazione triennale, quindi un programma triennale di approvazione del rendiconto. Ma osserva che, in questo caso, queste regole vengono, come dire, strigliate nell'applicazione pratica dalla particolare circostanza che, al tempo dei fatti, si è applicato il diritto vigente, e non si può pretendere una condotta della Regione, del Governo regionale, tale da fare a sé stesso una sorta di "oroscopo contabile" o di "oroscopo costituzionale", per cui possa prevedere le declaratorie di incostituzionalità successive e, quindi, adottare tempestivamente, ai sensi del 42, il ripianamento triennale. Quindi, poiché si è andati molto oltre al ciclo ordinario del bilancio, l'articolo 42 ragiona nella logica dell'ordinarietà del ciclo del bilancio che, nel caso di specie, è sfuggita e quando si è approvata la pianificazione triennale (per la quota di 1 miliardo, naturalmente, perché per la quota proveniente da esercizi precedenti, vale la diversa regola, per quella *nulla quaestio*),

lo si è fatto immediatamente dopo la decisione della Corte costituzionale, ma a quel punto, più che una pianificazione, si è trattata di una fotografia della situazione.

Conseguentemente, evidenzia che quello che interesserebbe alla Regione conoscere all'esito del giudizio di parifica è - perché non si può certo non tenere in considerazione il fatto amministrativo che si è verificato - se, tenuto conto dell'andamento di questo giudizio che ha determinato la declaratoria dell'incostituzionalità molti anni dopo l'anno in questione, e quindi l'applicabilità dell'articolo 42, se è stato legittimo adottare la delibera che prevede il ripianamento triennale.

Pertanto, ha insistito, in definitiva, per una diversa conclusione rispetto alla proposta del relatore, nel senso di ritenere doversi dichiarare una parifica integrale del rendiconto *con riserva*, che indichi il percorso e la legittimità dell'applicazione dell'articolo 42 col ripianamento triennale, o in subordine una parifica *con sospensione*, nei termini di cui alla propria memoria, ossia di sospendere "in parte qua", per verificare l'avvenuto recupero degli anni successivi e poi riprendere i giudizi dopo che sarà stato fatto l'accertamento dell'avvenuto ripianamento nei successivi giudizi di parifica, evidenziando altresì - su richiesta del Collegio - che, secondo la propria interpretazione, la parifica *con riserva in parte qua* si differenzia da quella *parziale* perché, a differenza di quest'ultima, non esclude talune poste del bilancio ma piuttosto indica il percorso che la Regione dovrebbe seguire, talché avendo la Regione già adempiuto si è di fatto adeguata.

7.2. Il requirente ha preso atto di quanto riferito dal relatore e delle deduzioni dell'Ente e si è riservato di depositare le proprie conclusioni.

7.3. All'esito della discussione, la Presidente ha, pertanto, dichiarato chiusa l'adunanza, rinviando all'udienza pubblica già fissata per il prosieguo del confronto tra le parti sulla scorta dell'atto di deferimento illustrato e delle deduzioni delle parti.

8. Sempre in data 3 febbraio 2025, dopo l'udienza, il Procuratore ha depositato *in limine* una memoria in cui in sintesi, richiamati i contenuti dell'atto di deferimento e la memoria della Regione, ha ribadito i profili di irregolarità del rendiconto prospettati dal relatore. Ha osservato, tuttavia, che all'esito del giudizio di parificazione vengono accertati dati contabili in relazione a una certa data (c.d. "saldo giudicato") e che tale saldo, in ossequio al principio di continuità ricollega i risultati conseguiti nella gestione trascorsa alla programmazione futura, all'interno di un "equilibrio dinamico" che concilia la legalità costituzionale dei conti

e la necessità di stabilità finanziaria nel tempo, con l'effetto di consentire di sanare le irregolarità e di impedire il reiterarsi di irregolarità ed il trascinamento degli effetti sugli esercizi successivi. Nella specie, la dinamica degli effetti della gestione contabile in sanatoria - intervenuta nell'arco temporale della definizione del giudizio di legittimità costituzionale azionato e, comunque, prima della definizione del giudizio di parifica del rendiconto finanziario il cui esame è stato sospeso in attesa dell'esito del giudizio - ha determinato ad oggi la variazione, *recte* la regolarizzazione dei valori sottesi alla dichiarata irregolarità dei saldi, sterilizzandone gli effetti distorsivi sul valore del risultato di amministrazione e raggiungendo l'effetto di riallineare le scritture contabili ai principi di diritto enunciati dal Collegio e confermati dal Giudice delle leggi. Tale attività, già realizzata, ha quindi introdotto nella odierna analisi elementi di novità nella valutazione della "dimensione" del valore della irregolarità accertata - conseguente alla declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate - che pur se cartolarmente invariata alla data del 31 dicembre dell'anno in esame (ed indicata nei valori riportati nella relazione di deferimento) è oggi - data di riesame e adozione della decisione collegiale - di entità diversa. Ne consegue che nel contesto del raffronto operato oggi dal Collegio tra l'esatta indicazione degli effetti delle pronunce di incostituzionalità ed i valori contabili ottenuti a sanatoria a seguito delle iniziative già adottate e concluse in autonomia dalla Regione siciliana, l'accertamento correlato ad una pronuncia di parifica con le eccezioni puntualmente indicate non collida con la finalità di assicurare la veridicità dei dati a consuntivo specie laddove viene accertato che le correzioni apportate hanno determinato l'eliminazione della "ridondanza" sul saldo (SS.RR. in speciale composizione sent. n. 12/2025/DELC) e la ricostituzione degli equilibri in contestazione.

A seguire, ha richiamato le Linee Guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, laddove affermano che il diniego di parifica sia formula riservata all'accertamento di irregolarità contabili di tale gravità da non consentire "l'espressione di un giudizio" e che si ricollega "ai casi di massima gravità" da "riservare a casi eccezionali al di fuori della fisiologia di applicazione dell'istituto" ed ha concluso formulando la richiesta di *dichiarare non regolari con ogni effetto funzionale alla pronuncia di "parifica" con riserva del rendiconto della Regione siciliana, esercizio 2020: 1. le voci indicate alle pag. 84, 85, 86 e 87 della delibera n. 2/2022/PARI; 2. i valori: a.- del saldo negativo del risultato di amministrazione (lett. E), originariamente quantificato*

al 31/12/2020 dalla Regione siciliana in euro -6.842.282.431,72 invece che nel maggiore importo di euro -6.978.347.858,38, che tiene conto sia delle rettifiche conseguenti alla deliberazione n. 2/2022/PARI delle Sezioni Riunite, pari a euro 107.065.426,66, sia di quelle derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024, pari a euro 29.000.000,00; b.- della quota del disavanzo da ripianare, originariamente stanziata in euro 461.889.971,86 invece che nel diverso importo di euro 1.634.375.715,41, come ricalcolato dalle Sezioni riunite siciliane in applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9/2024 sul ripiano del disavanzo.

9. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e si sono riportate alle rispettive memorie e conclusioni.

Esaurita la discussione il Presidente ha posto il giudizio in decisione.

Considerato in

DIRITTO

10. Il Collegio rileva, preliminarmente, che il *thema decidendum* del presente giudizio è stato perimetrato con l'atto di deferimento richiamato in premessa e che l'adunanza di c.d. pre parifica, svoltasi in contraddittorio, ha consentito ai rappresentanti della Regione e dell'Ufficio del Pubblico Ministero di svolgere le rispettive deduzioni; inoltre, questi hanno espressamente escluso questioni pregiudiziali o preliminari, talché si è potuto procedere senza ulteriore indugio alla successiva trattazione del giudizio con le formalità della giurisdizione contenziosa ai sensi dell'art. 40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, ossia con la presenza del Pubblico ministero contabile, in contraddittorio e in udienza pubblica (cfr. SS.RR. n. 34/2024/QMIG).

Nel merito, sia l'amministrazione regionale sia l'Ufficio di Procura hanno altresì condiviso sostanzialmente i contenuti dell'atto di deferimento per quanto attiene alla disamina dei denunciati profili di illegittimità e di irregolarità del rendiconto e alla refluenza sui saldi e sui valori attinti, segnatamente in ordine alle ricadute delle pronunce della Corte costituzionale sui saldi del rendiconto 2020 e sull'esposizione degli accantonamenti, come descritto nel medesimo deferimento, soffermandosi piuttosto sulla formula conclusiva della decisione (cfr. supra sub § 6.4 e 7.2, per la posizione della Regione, e § 8, per quella del PM, ed infra sub §15 e ss.).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 possa essere definitivo sulla scorta del percorso motivazionale di seguito esposto onde conferire definitiva certezza ai risultati di amministrazione e ripristinare i termini della legalità finanziaria, in conformità alle decisioni della Corte costituzionale che direttamente attingono la fattispecie in esame.

11. Anzitutto, dopo avere richiamato gli antefatti e le pronunce che hanno attinto il presente giudizio, esposti nelle premesse in fatto, occorre constatare che l'annullamento della deliberazione n. 3/2024/PARI ha determinato la necessità di rinnovare la decisione in esso contenuta, demandandolo a un Collegio regolarmente costituito, affinché si definisca il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana per il 2020, in base al principio della necessità ed *officiosità* del giudizio di parificazione in cui l'azione *non è rimessa all'iniziativa delle parti e non è neppure rinunciabile* (SS.RR. 9/2023 e 3/2025), espressamente rammentato anche nella citata sentenza n. 16/2025/DELC.

11.1. Al riguardo, unitamente alle superiori premesse, si devono richiamare taluni consolidati principi di tono costituzionale, prospettati già nell'atto di deferimento, che rappresentano coordinate di riferimento utili a inquadrare l'odierna peculiare fattispecie e informare le attività necessarie alla definizione del giudizio di parifica.

Tali principi danno immediata contezza della *ratio decidendi* utilizzata da questo Giudice.

11.1.1. In primo luogo, la «*decisione*» di parifica, inserendosi obbligatoriamente nel rapporto fra giunta e consiglio/assemblea regionale (Governo e Parlamento, per lo Stato), ha il compito di **conferire certezza ai risultati del rendiconto** predisposto dall'amministrazione (Corte cost., sent. 9 dicembre 1966, n. 121 e 30 dicembre 1968, n. 142): la funzione del giudizio di parificazione è quella di accertare il risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (Corte cost., sent. n. 138 e n. 146/2019 e n. 196/2018).

Altrettanto pacifico è che rendiconto e relativo giudizio di parificazione costituiscono il principale strumento per garantire il **principio di continuità** degli esercizi finanziari, nel senso che ogni rendiconto risulta geneticamente collegato ai risultati dell'esercizio precedente, da cui prende le mosse: **l'infedele rappresentazione delle risultanze economiche nel rendiconto può inficiare gli esercizi finanziari successivi, pregiudicando la legalità finanziaria presidiata dal giudizio di parificazione** (Corte cost., sent. n. 89/2017).

Il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., in quanto “collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato” (ex plurimis, Corte cost. sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi, esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie (C. cost. n. 49/2018).

Oggetto precipuo del giudizio di parifica dei rendiconti regionali è, infatti, la **“legalità” del rendiconto generale ad “una certa data”** e, quindi, **del correlato risultato di amministrazione che ne rappresenta, in sintesi, l’epilogo** (SS.RR. in spec. comp. sent. n. 7/2022/DELC). L’esito del suddetto accertamento confluisce in un atto che, al di là del *nomen* utilizzato (decisione, deliberazione o sentenza), ha lo scopo di **“accertare”**, in chiave dicotomica ed in contraddittorio, la reale consistenza del risultato di amministrazione al 31.12 dell’esercizio esaminato, mettendo *“a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell’ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali”* (cfr. Corte cost. sentenza 184/2022). Citando i surriferiti passaggi, anche la recente sentenza della Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp., n. 12/2025/DELC, ribadisce che, in virtù del principio di continuità del bilancio, l’effetto *certativo* collegato al *decisum* di (non) parifica, si riflette in via automatica sugli esercizi successivi, non limitandosi a produrre effetti sul rendiconto *“sub iudice”*.

11.1.2. In continuità con la pronuncia n. 12/2025 ora richiamata, la successiva sentenza n. 16/2025/DELC, concernente per l’appunto l’impugnativa della Regione siciliana sulla complessiva decisione di parifica del rendiconto generale 2020, mette bene in evidenza che [l]a parifica deve considerare i saldi ad una certa data (quella del rendiconto) e non può tenere conto delle correzioni, legislative o apportate in via amministrativa, successivamente alla data di deposito del rendiconto. Tali interventi, non rilevanti nel giudizio già in corso, potranno essere oggetto di valutazione quando i successivi rendiconti verranno sottoposti al vaglio, tenendo conto del noto

principio di ciclicità del bilancio e del fatto che ogni rendiconto trasmette i propri risultati al bilancio successivo in una continuità che non consente soluzione. In disparte il fatto che il giudizio di parifica viene celebrato, in genere, in una fase avanzata del ciclo successivo (o anche a distanza di più di un ciclo come in questo caso), lo stesso deve restare ancorato ai dati del rendiconto sottoposto alla valutazione ed alla certazione dei saldi di quel rendiconto. Altrimenti si procederebbe ad una sostanziale disarticolazione del ciclo di bilancio, senza mai riuscire a concludere la funzione di certazione dei saldi che è tipica del giudizio di parifica. Perciò, eventuali successivi interventi di legge o contabili o gestionali volti ad implementare correzioni, anche nel senso indicato dalla decisione di parifica o emerso in corso di istruttoria, anche se già adottati al momento dell'udienza, potranno e dovranno essere oggetto di valutazione nei relativi cicli di bilancio e rendiconto in cui sono stati adottati e, quindi, nei successivi giudizi di parifica.

11.1.5. Va, infine, rammentato per completezza che le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano “distinte e non configgenti”, e che l’approvazione del rendiconto annuale da parte dell’organo legislativo, “non può «significare ingerenza nell’opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti» e costituisce esercizio di «autonoma funzione politica» (sentenza n. 121 del 1966)”. (Corte cost. n. 72/2012). La parificazione dei saldi, rappresentando una **fase necessaria del procedimento di approvazione del rendiconto**, prescritta dal vigente ordinamento contabile non può essere disattesa: *ed infatti, il reciproco rapporto di non interferenza tra il potere/dovere dell’assemblea legislativa di approvare per legge il rendiconto ed il potere/dovere di questa Corte di accertarne la legalità finanziaria (Corte cost. ex pluribus, sentenze nn. 72/2012 e 184/2022), presuppone la co-esistenza ed il co-esercizio di entrambi i poteri/doveri, nella sequenza temporale scandita dal Legislatore nazionale (Corte dei conti, SS.RR in spec. comp. n. 12/2025/DELC).*

11.1.6. Sul punto si rammenta che la tesi patrocinata dalla Regione (in occasione del conflitto di attribuzione sollevato in relazione alla pronuncia delle Sezioni giurisdizionali in speciale composizione sul gravame della Regione avverso la decisione di parifica sul rendiconto 2019 adottata da queste Sezioni riunite per la Regione siciliana) secondo cui, una volta approvato il rendiconto con la legge (in quel caso, il rendiconto 2019 approvato con legge regionale n. 26 del 2021), non spetterebbe più allo Stato – e per esso alla Corte dei conti - il potere di adottare la decisione atta a definire il giudizio di parifica, e pertanto tale pronunciamento della Corte sarebbe (stato) lesivo delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione

Siciliana e, nella specie, delle prerogative dell'Assemblea regionale siciliana di cui all'art. 19, terzo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), è stata smentita dalla pronuncia della Corte costituzionale che, nel rigettare il ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione siciliana, ha chiarito che il controllo, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio, e che la decisione della Corte non interferisce con la competenza dell'assemblea regionale ad approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione (Corte cost. sent. n. 184/2022).

12. Perimetrazione del *thema decidendum*. Consolidamento della decisione n. 2/2022/PARI (§13). Accertamento delle irregolarità e incidenza sui saldi del rendiconto 2020 per effetto degli esiti dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale (§ 14).

Alla luce delle richiamate premesse di fatto e delle coordinate ermeneutiche ora illustrate, la definizione del giudizio di parifica del rendiconto della Regione siciliana, esercizio 2020, non può che prendere l'abbrivio dall'atto di deferimento citato in premessa.

La necessità ed officiosità del giudizio comporta [...] che lo stesso è certamente riassumibile d'ufficio, come viene fatto in sede di prosecuzione dopo una questione di legittimità costituzionale, ferma restando la possibilità delle parti di procedere alla riassunzione a fini di accelerazione dell'esito. In questo senso, sarebbe da rigettare il relativo motivo di ricorso della Regione che, comunque, risulta assorbito. A tale proposito si ricorda che la parifica, anche a mente della QM 34, si svolge in due fasi. La prima inizia con il deposito della proposta di rendiconto approvata dalla Giunta, a cui segue la fase di istruttoria da parte dei relatori della Sezione (senza necessità di alcun atto di impulso né della Regione, né del Pm). Tale fase, sempre in un contesto ordinario, si chiude con un atto di deferimento della questione al collegio e contestualmente alle parti, per l'avvio della fase svolta nelle forme della giurisdizione contenziosa (cioè, la fase dell'udienza).

*Il deferimento è l'atto degli istruttori che indica il perimetro del giudizio (*thema decidendum*), ossia le eventuali irregolarità rilevate, che possono avere incidenza sui saldi e, più in generale, quanto potrà*

poi essere trasfuso in tutto o in parte nella decisione finale assunta dal collegio. In tal senso deve essere esplicitato l'esito proposto a chiusura dell'istruttoria (parifica, non parifica, parifica parziale), al fine di evitare possibili decisioni "a sorpresa", che violerebbero il principio del contraddittorio nella fase di udienza (sentenza delle SS.RR. n.16/2025).

Nel deferimento si è correttamente esposto che la definizione del presente giudizio deve tenere conto, anzitutto, di quanto accertato, con carattere di definitiva inoppugnabilità, nella deliberazione n. 2/2022/PARI, per, poi, considerare, gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, peraltro già chiaramente prospettati sin dalle ordinanze di remissione delle stesse (cfr. le considerazioni in punto di rilevanza delle questioni diffusamente trattate nelle due ordinanze), e pure sottoposte al contraddittorio con l'ente, come dato atto nella stessa sentenza delle SS.RR. in speciale composizione n. 16/2025/DELC (la citata sentenza precisa segnatamente che la circostanza che non sia stato formalizzato a suo tempo il deferimento, dopo la sospensione del giudizio e le pronunce della Corte costituzionale, non ha comportato un deficit di contraddittorio. Infatti, per il caso in esame nota che [...] i relatori hanno proposto una relazione orale (riportata nel verbale in atti), in ogni caso l'interpretazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità era ben nota e resa disponibile alle parti fin dal momento dell'ordinanza di remissione, dove la stessa è dettagliatamente analizzata e illustrata. Ne consegue che il contraddittorio sul punto dell'effetto sui saldi si è effettivamente svolto e la posizione della Sezione era stata esplicitata, anche se in più fasi successive: prima con la decisione di sospendere il giudizio, poi con l'ordinanza di remissione della qlc, infine con la relazione in udienza in occasione della riassunzione).

13. Pertanto, dato atto dell'istruttoria a suo tempo espletata e conclusa, e delle risultanze cui queste Sezioni riunite sono pervenute in contraddittorio con l'amministrazione regionale, il Collegio ritiene si debba, anzitutto, rilevare il consolidamento delle statuizioni contenute nella decisione n. 2/2022/PARI, che qui espressamente si riportano ai fini della decisione finale che dovrà, al contempo, tenere conto delle ricadute delle sentenze della Corte costituzionale sui saldi esposti nel rendiconto.

Come da dispositivo della decisione n. 2/2022/PARI, resta fermo che sono dichiarati:

A) in relazione al Conto del bilancio:

A.1.- in conformità alle **risultanze della deliberazione n. 113/2022/GEST del 30 giugno 2022** della Sezione di controllo per la Regione siciliana, all'esito delle operazioni di verifica,

e con gli effetti sul saldo del risultato di amministrazione indicati in parte motiva, **non regolari**:

- a) le entrate di competenza derivanti da: *i.* accertamento n. 1147 sul capitolo 1987, di euro 3.645,23; *ii.* accertamento n. 241 sul capitolo 7029, nei limiti dell'importo di euro 25.086,04; *iii.* accertamento n. 973 sul capitolo 1784, nei limiti dell'importo di euro 142,28;
- b) i residui attivi relativi a: *i.* accertamento n. 565/2020 sul capitolo 1987, di euro 1.127,70; *ii.* accertamento n. 165/2019 sul capitolo 4714, nei limiti dell'importo di euro 3.616.071,03; *iii.* accertamento n. 196/2019 sul capitolo 7477, nella misura in cui non è stata registrata la maggiore somma di euro 209.633,34; *iv.* accertamento n. 814/2020 sul capitolo 4908, nei limiti dell'importo di euro 803,19; *v.* accertamento n. 43/2020 sul capitolo 3982, di euro 3.341,85; *vi.* accertamento n. 42699/2011 sul capitolo 3724, di euro 90.569,89; *vii.* accertamento n. 2253/2020 sul capitolo 1784, di euro 3.600,00; *viii.* accertamento n. 383/2019 sul capitolo 7562, di euro 25.163.101,45; *ix.* accertamento n. 1724/2016 sul capitolo 3901, nei limiti dell'importo di euro 490,28;
- c) le spese di competenza derivanti da: *i.* impegno n. 1 sul capitolo 132310, nei limiti dell'importo di euro 362,80; *ii.* impegno n. 114 sul capitolo 742874, di euro 1.079.638,40; *iii.* impegno n. 33 sul capitolo 313729, nei limiti dell'importo di euro 98.407,93; *iv.* impegno n. 97 sul capitolo 313324, nei limiti dell'importo di euro 83.832,08; *v.* impegno n. 626 sul capitolo 314138, nei limiti dell'importo di euro 5.600,00; *vi.* impegno n. 68 sul capitolo 312505, di euro 25.352,68; *vii.* impegno n. 259 sul capitolo 314138, di euro 8.000,00; *viii.* impegno n. 35 sul capitolo 312507, di euro 1.687,80; *ix.* impegno n. 179 sul capitolo 476521, di euro 90.688,73; *x.* impegno n. 138 sul capitolo 554455, di euro 5.942,56; *xi.* impegno n. 95 sul capitolo 554455, di euro 1.714,14; *xii.* impegno n. 32 sul capitolo 150012, di euro 1.769,00;
- d) i residui passivi relativi a: *i.* impegno n. 2/2020 sul capitolo 512426, di euro 3.602,67; *ii.* impegno n. 330/2020 sul capitolo 313324, di euro 47.996,57; *iii.* impegno n. 121/2019 sul capitolo 313324, di euro 11.461,54; *iv.* impegno n. 406/2019 sul capitolo 313324, nei limiti dell'importo di euro 20,00; *v.* impegno n. 2/2015 sul capitolo 590407, nei limiti dell'importo di euro 1.816.947,91; *vi.* impegno n. 133/2019 sul capitolo 476521, di euro 25.152,73; *vii.* impegno n. 900633/2020 sul capitolo 742802, di euro 3.903,88; *viii.* impegno n. 5569267/2020 sul capitolo 542840, di euro 12.452,91; *ix.* impegno n.

55692699/2018 sul capitolo 542840, di euro 11.026,42; *x.* impegno n. 55692264/2020 sul capitolo 542840, di euro 9.613,63; *xi.* impegno n. 556921146/2019 sul capitolo 542840, di euro 5.855,24; *xii.* impegno n. 556921189/2018 sul capitolo 542840, di euro 3.005,71; *xiii.* impegno n. 55692992/2018 sul capitolo 542840, di euro 2.191,54; *xiv.* impegno n. 6/2018 sul capitolo 542837, di euro 5.218,78; *xv.* impegno n. 1/2018 sul capitolo 473741, nei limiti dell'importo di euro 10.581,00;

A.2. all'esito degli accertamenti già svolti da queste Sezioni riunite nell'ambito del giudizio di parificazione esitato nella deliberazione n. 2/2022/PARI, nei termini e con gli effetti sul saldo del risultato di amministrazione indicati in parte motiva (nella deliberazione n. 2/2022/PARI), **non regolari**:

a) gli impegni e i corrispondenti pagamenti registrati sul capitolo 476521, per il complessivo importo di euro 94.701.366,41, nella misura e nei limiti delle spese sostenute in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata con sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021;

b) gli impegni e i corrispondenti pagamenti registrati in assenza del regolare procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio: 1. sul capitolo 312517, per euro 400.000,00; 2. sul capitolo 313727, per euro 464.370,70; 3. sul capitolo 313728, per euro 798.284,30; 4. sul capitolo 712402, per euro 869.600,45; 5. sul capitolo 713303, per euro 64.723,32; 6. sul capitolo 147306, per euro 500.000,00; 7. sul capitolo 147701, per euro 298.352,38; 8. sul capitolo 147704, per euro 755.391,50; 9. sul capitolo 147314, per euro 454.000,00; 10. sul capitolo 147315, per euro 282.000,00; 11. sul capitolo 476521, per euro 2.926.847,23;

c) gli impegni e i corrispondenti pagamenti registrati sul capitolo 214918 per euro 74.023.731,14, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2022, depositata in data 21 novembre 2022;

d) gli impegni e i corrispondenti pagamenti registrati sul capitolo 108007 per l'importo di euro 27.083,03, nella misura in cui sono state sostenute spese per trasferimenti in relazione al dipendente cancellato dal ruolo con il D.D.G. n. 668/2020, poi annullato con D.D.G. n. 2065 del 15 giugno 2021, e non riconfermato;

e) gli impegni e i corrispondenti pagamenti registrati sul capitolo 684208, nei limiti degli impegni per euro 4.393,77 e del Fondo pluriennale vincolato per euro 2.274.538,62;

B) non regolare lo Stato patrimoniale;

C) non regolare il Conto economico;

D) non regolare il prospetto relativo al Risultato di amministrazione in allegato al Rendiconto all'esame, nei termini e con gli effetti sul saldo finale indicati in motivazione, nella parte in cui, alla data del 31.12.2020:

a) il Fondo crediti dubbia esigibilità non registra il maggiore accantonamento di euro 3.123.171,83;

b) il Fondo residui perenti registra il maggiore accantonamento di euro 25.331.155,43, con riguardo ai residui perenti per vincoli da trasferimenti;

c) il Fondo perdite società partecipate non registra il maggiore accantonamento di euro 7.392.813,65;

d) il Fondo contenzioso non registra il maggiore accantonamento di euro 4.141.678,65;

e) la parte accantonata non registra un apposito fondo a copertura integrale del rischio di esigibilità dei residui attivi contabilizzati sul capitolo 3415, per le partite, rispettivamente, di euro 4.922.603,00, in relazione all'accertamento n. 51060/2014, e di euro 59.666.060,00, in relazione all'accertamento n. 2189/2014, per il complessivo importo di euro 64.588.663,00;

f) la quota dei vincoli da trasferimenti non registra economie vincolate per l'importo di euro 76.243.922,55;

g) la quota dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente registra errori materiali nella redazione del documento, come indicati in parte motiva.

Rispetto a tali accertate irregolarità, l'amministrazione ha riferito in memoria di talune iniziative adottate, a far data dal successivo rendiconto 2021, per adeguare la struttura e la gestione del bilancio (cfr. 6.3.): tali interventi presuppongono e confermano bensì le suddette irregolarità già oggetto della suddetta consolidata pronuncia.

14. Fermo restando, dunque, tale definitivo accertamento giudiziale di irregolarità del rendiconto generale dell'esercizio 2020 (*in parte qua* per quanto riguarda il conto del bilancio,

in toto il Conto del Patrimonio e lo Stato Economico, *in parte qua* il prospetto relativo al risultato di amministrazione), si tratta ora di accertare come l'esito dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate su iniziativa di questo giudice remittente implichi effetti rilevanti e diretti sui saldi del rendiconto nei termini di seguito esposti, come preconizzato già nelle due ordinanze di remissione alla Corte costituzionale laddove esse hanno puntualmente e diffusamente esposto i profili di *rilevanza* delle relative questioni, con conseguenti ricadute sul giudizio conclusivo oggetto dell'odierno giudizio.

Va da sé, infatti, il **principio consolidato**, in più occasioni ribadito anche da queste Sezioni riunite (decisioni n. 6/2021/SSRR/PARI, n. 2/2022/SSRR/PARI e n. 1/2024/SSRR/PARI), secondo cui *«le voci di spesa assunte sulla base delle norme espunte dall'ordinamento in conseguenza dei [...] pronunciamenti della Corte costituzionale risultano illegittime per via derivata (essendo, in ultima analisi, prive di idonea copertura normativa). È opportuno rammentare, infatti, che, secondo la Corte costituzionale, il procedimento di parifica si risolve < nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme di diritto oggettivo> e che risulta pertanto < evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla “parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano” (sentenza n. 146 del 2019)> (Cfr. Corte cost., n. 189/2020, par. 3.1.1. del considerato in diritto)».*

Alla luce di tali principi e in funzione della necessaria funzione di ripristino della legalità finanziaria -presidiata da questo Giudice quale remittente delle questioni di legittimità costituzionale e detentore del potere decisionale sulla fattispecie in esame- si prospettano di seguito gli effetti delle pronunce in questione sui saldi del rendiconto e, quindi, la refluenza, unitamente agli accertamenti ormai consolidati, ai fini dell'esito finale e della definizione del giudizio di parifica nel contraddittorio con l'amministrazione.

14.1 Effetti della sentenza n. 1 del 9 gennaio 2024 (in relazione all'ordinanza n. 2/2023/SSRR/PARI) concernente l'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale della disciplina normativa del finanziamento dell'ARPA Sicilia.

14.1.1. Sul punto occorre, preliminarmente, rammentare quanto segue:

i) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni

programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 58, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), per contrasto con le disposizioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost.;

ii) la norma dichiarata incostituzionale disponeva l'assegnazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale siciliana (ARPA Sicilia) di una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale (FSR), determinata nell'importo di 29 milioni di euro (da iscrivere sul capitolo di bilancio 413372), per lo svolgimento di attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie;

iii) nel merito dei profili di incostituzionalità, si deve evidenziare che

- riguardo al vizio di legittimità costituzionale riscontrato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la Corte costituzionale ha accolto le motivazioni di questo giudice rimettente sulla violazione dell'interposto parametro normativo disciplinante il c.d. "perimetro sanitario", ossia l'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto *la disposizione censurata, nel prevedere che le spese per il funzionamento dell'Agenzia trovassero copertura nel Fondo sanitario regionale, assegnava risorse in maniera indiscriminata, senza discernere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle da correlare allo svolgimento di attività estranee ai fondamentali livelli di assistenza sanitaria (§ 4.3. del considerato in diritto).*¹

¹ Al riguardo, la Corte costituzionale non ha considerato convincente l'analisi, rappresentata nelle difese della Regione siciliana, delle numerose funzioni assegnate dalla legislazione statale all'Agenzia, al fine di dimostrare che essa svolge talune attività afferenti al settore sanitario, comprese quelle necessarie per il raggiungimento dei LEA, come tali finanziabili attraverso il FSR. La Corte ha argomentato, infatti, che l'assenza di una puntuale perimetrazione, all'interno del bilancio regionale, delle risorse da destinare effettivamente ai LEA per l'attività dell'Agenzia costituisse effetto diretto della disposizione in questione (§ 4.6. del considerato in diritto). A riprova che il vizio denunciato risiedesse nella precipua formulazione del precetto, quale vigente *ratione temporis*, il Giudice costituzionale ha osservato che il legislatore siciliano, poco dopo l'adozione dell'ordinanza di rimessione della Corte dei conti, modificava radicalmente la disposizione censurata, innovando – con l'art. 4 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025) – la pregressa disciplina sulle modalità di finanziamento dell'Agenzia. In base al nuovo regime, la Corte costituzionale ha ritenuto che è stato significativamente previsto un contributo ordinario e indistinto di funzionamento del tutto separato rispetto alle risorse gravanti sul Fondo sanitario regionale, le quali sono adesso espressamente destinate al «perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale» (§ 4.7. del considerato in diritto).

- quanto alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., il Giudice costituzionale ha affermato in definitiva (cfr. § 5.2) che *l'assunzione a carico del bilancio della Regione Siciliana – impegnata nel piano di rientro dal disavanzo – di oneri non destinati all'erogazione dei LEA si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento del piano e viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost* ².

14.1.2. Ciò detto, la definizione delle conseguenze della rimozione del precetto attinto dalla dichiarazione di incostituzionalità implica la valutazione degli effetti che la norma rimossa ha prodotto nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, in difformità dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali messi in rilievo nella motivazione del Giudice costituzionale (peraltro doviziosamente illustrato sin dal giudizio di rilevanza delle relative questioni da questo Giudice remittente).

Ed allora:

a) in primo luogo, deve essere dichiarata **l'illegittimità dell'inserimento del capitolo di spesa n. 413372 (Quota di fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento dell'ARPA Sicilia), recante l'impegno e il pagamento dell'importo di euro 29.000.000,00, all'interno del perimetro sanitario descritto nell'allegato n. 41 - Riepilogo capitoli entrata e spesa del perimetro sanitario competenza a consuntivo 2020**, che le Regioni devono compilare a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e allegare al documento consuntivo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011;

b) in secondo luogo, in considerazione dell'illegittimo impiego delle entrate relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale a copertura delle spese del suddetto capitolo del Conto del bilancio, **deve essere rideterminato il saldo del perimetro sanitario al fine di considerare l'avanzo delle risorse in questione.**

Ed invero, a norma del d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, punto n. 5.4.6., è previsto, in generale, che «*[n]el caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi*

² Sul punto, in base alla propria costante giurisprudenza, la Corte ha rammentato che, in presenza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, alle Regioni è preclusa l'allocazione nei propri bilanci di risorse finanziarie aggiuntive per spese sanitarie ulteriori rispetto alle prestazioni essenziali, costituenti, di per sé, esborsi a carattere non obbligatorio (§§ 5.1. e 5.2. del considerato in diritto).

al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata». Nel caso di specie, dunque, **espunte dal perimetro sanitario le spese impegnate e pagate sul capitolo in esame, le entrate destinate all'erogazione dei LEA devono essere portate in aumento, per l'importo di euro 29.000.000,00, della quota vincolata (lett. C) del risultato di amministrazione, con incremento del saldo della sua parte disponibile negativa (lett. E) alla data del 31 dicembre 2020;** componente quest'ultima che *è in grado di comprimere la capacità di spesa della gestione ordinaria nei cicli successivi di bilancio, rendendo di nuovo disponibili le risorse così risparmiate per il ripristino dell'eroso finanziamento del settore sanitario*³.

Nel dettaglio tecnico contabile si precisa, ancora, che in base ai prospetti allegati allo schema di rendiconto all'esame, i capitoli vincolati in entrata del bilancio regionale afferenti al Fondo sanitario indistinto di provenienza statale (natura fondi n. 3) e ai fondi extraregionali (natura fondi n. 2 e n. 7) sono rappresentati tra i vincoli da trasferimenti (elencati nell'allegato n. 36 del Rendiconto), mentre gli unici capitoli classificati come *risorse regionali del FSR di natura vincolata* sono i capitoli 1779, 1921, 1923 e 3665 finalizzati a specifiche spese del perimetro sanitario (cfr. Relazione allegata alla decisione n. 2/2022/SSRR/PARI, Vol. II, capitolo n. 11, paragrafo n. 3.3, tabella n. 17 "Fondi regionali a destinazione vincolata", pag. 110), i quali sono rappresentati tra i vincoli formalmente attribuiti dall'ente (elencati nell'allegato n. 38 del Rendiconto).

³ L'operazione da effettuare e il riferito effetto sono ben descritti nell'analogo precedente delle Sezioni riunite in speciale composizione deciso con la sentenza n. 9/2023/DELC, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019, da cui emergeva l'indebita copertura con risorse del settore sanitario di spese non sanitarie (oneri finanziari per la restituzione di un mutuo). Come, infatti, già precisato, in tale pronuncia, «[e]lminato, in modo retroattivo, l'art. 6 della l.r. siciliana n. 3/2016 (C. cost. n. 233/2022) questo Giudice deve ricalcolare le poste ed il saldo contenuti nell'allegato previsto dall'art. 63, co. 4 del d.lgs. n. 118/2011 in ragione della loro difformità con la legge statale (art. 20 del d.lgs. n. 118/2011). Per l'effetto, il perimetro sanitario ha chiuso con un saldo positivo tra risorse destinate al settore sanitario e relative spese di destinazione. Tale differenza positiva, ai sensi del punto 5.4.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, modifica, di pari importo ed automaticamente, la struttura del saldo al 31/12/2019, il quale registra un aumento delle risorse vincolate della "Riga C" del risultato di amministrazione (art. 42 e allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011). L'aumento di valore della "Riga C" determina altresì la crescita del disavanzo finale ("Riga E"). Tale ultima componente del risultato di amministrazione, si rammenta, è in grado di comprimere la capacità di spesa della gestione ordinaria nei cicli successivi di bilancio, rendendo di nuovo disponibili le risorse così risparmiate per il ripristino dell'eroso finanziamento del settore sanitario» (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 9/2023/DELC, paragrafi nn. 11 e 12).

Il Collegio ritiene che, nonostante il capitolo 413372 in questione afferisca al Fondo sanitario indistinto di provenienza statale (natura fondi n. 3), non sia preclusa all'Amministrazione regionale, in sede di approvazione del documento consuntivo e al fine di considerare gli effetti della decisione di parifica in linea con i principi ribaditi dalla Corte costituzionale, di allocare le risorse da reintegrare in altra partizione della parte vincolata (es. vincoli formalmente attribuiti dall'ente o altri vincoli), in ragione della considerazione che le entrate nel complesso destinate al finanziamento corrente indistinto per l'erogazione dei LEA non provengono integralmente da trasferimenti operati dallo Stato ma anche da risorse del bilancio regionale. Si consideri, infatti, che la compartecipazione regionale, prevista a legislazione vigente, nella misura del 49,11%, è attualmente alimentata da capitoli di entrata classificati come "fondi liberi", i quali, in ragione della natura della spesa finanziata, dovrebbero essere vincolati, specialmente ai fini della tracciabilità della cassa sanitaria (sul punto si rinvia, alla Relazione allegata alla decisione n. 2/2022/SSRR/PARI, Vol. II, capitolo n. 11, paragrafo n. 3.2, tabella n. 5.1 "*Prospetto perimetro sanitario allegato 41 allo schema di rendiconto*", pag. 81).

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio e delle irregolarità sin qui descritte, le deduzioni della Regione devono reputarsi meramente confermatrice poiché si limitano a prendere atto della sentenza della Corte costituzionale, salvo invocare quale esimente che all'epoca sono state applicate disposizioni vigenti. La Regione riconosce, in sostanza, l'illegittimità del rendiconto generale *in parte qua*, indugiando, per il resto, sugli interventi legislativi e contabili adottati negli esercizi successivi a quello oggetto di esame per sostenere, in estrema sintesi, che il fondo sanitario è stato reintegrato mediante riscrittura contabile di quanto impropriamente distratto dal perimetro sanitario e che sono stati adottati correttivi idonei.

Tali deduzioni, come già esposto in sede di deferimento, non valgono a sanare l'illegittimità che inficia il rendiconto all'esame, l'impropria erosione del perimetro sanitario e la ridondanza sul risultato d'amministrazione, come sopra illustrato, e non possono indurre alla parificazione del rendiconto *in parte qua*, come pretenderebbe la Regione.

14.2 Effetti della sentenza n. 9 del 26 gennaio 2024 (in relazione all'ordinanza n. 1/2023/SSRR/PARI) concernente l'esito del giudizio incidentale di legittimità

costituzionale della disciplina normativa del ripiano del disavanzo della Regione siciliana accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018.

14.2.1. Anche in tal caso occorre premettere, in sintesi, che

i) con la sentenza n. 9 del 26 gennaio 2024, il Giudice costituzionale ha dichiarato l'illegittimità: 1) dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente *ratione temporis*; 2) dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021); 3) dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale).

ii) Le norme in questione si ponevano alla base dell'articolazione e della gestione del bilancio quanto al **programma di recupero del disavanzo** oggetto di rendicontazione nell'esercizio finanziario 2020. Esse nel disporre sulla quantificazione degli stanziamenti oggetto di programmazione e rendicontazione, individuavano un percorso di ripiano di alcune quote del complessivo disavanzo finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2018 (quelle concernenti, in particolare, il disavanzo della gestione 2018 e le quote di disavanzo non recuperate entro il termine dello stesso esercizio) in deroga al modello generale e uniforme di disciplina posto dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011. Inoltre, per l'effetto del citato art. 110, commi 3, 6 e 7, della legge regionale n. 9 del 2021, la definitiva allocazione degli stanziamenti relativi al disavanzo finanziario nel bilancio dell'esercizio 2020 era successiva alla sua conclusione.

iii) La Corte costituzionale ha ricondotto i vizi di legittimità denunciati da questo giudice rimettente agli artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio⁴: in sintesi, presi in esame gli aspetti sostanziali del contenuto

⁴ Appare opportuno, per comprendere le pregnanti ricadute sulla decisione di parifica oggetto di trattazione in questa sede, richiamare il percorso motivazionale seguito dal Giudice costituzionale in ordine alla questione della sussistenza o meno della competenza della denunciata fonte di produzione normativa – l'art. 7 del d.lgs. 12 n. 158 del 2019 – a innovare l'ordinamento giuridico in punto di disciplina delle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione. Sul punto la Corte ha, invero, dissertato sulla collocazione della norma di attuazione dello Statuto nel sistema delle fonti del diritto e sui confini che ne perimetrano l'oggetto: dopo avere osservato che le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile, la cui competenza ha carattere "*riservato e separato*" rispetto a quella

precettivo delle norme censurate, il Giudice costituzionale ne ha stigmatizzato gli effetti, poiché esse, **nel prevedere un regime *ad hoc* per il recupero del disavanzo della Regione Siciliana di durata decennale, introducevano una disciplina in distonia con l'interposto parametro contenuto nell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011**, il quale si erge a paradigma generale e uniforme previsto dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell'equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica, in vista del raggiungimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, non derogabile per la realizzazione di un contingente interesse territoriale neppure dalle Regioni a Statuto speciale (§§ 6.3.1., 7.2. e 7.3. del considerato in diritto). Particolare richiamo è stato posto ai costanti orientamenti circa l'illegittimità delle norme che consentono un «*indebito trascinarsi nel tempo*» del disavanzo stesso, ribadendo come **il riassorbimento del disavanzo in periodi che vanno ben oltre il ciclo di bilancio ordinario comporti una lesione a tempo indeterminato dei precetti costituzionali evocati** che finisce per disincentivare il buon andamento dei servizi e le buone pratiche ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (§ 6.3.1. del considerato in diritto)⁵.

In definitiva, il Giudice costituzionale afferma, quanto al bilancio dell'esercizio considerato e in prospettiva pluriennale, che **la dilatazione dei tempi di recupero del deficit e la correlata riduzione dell'ammontare delle quote ad esso destinate**, consentita dalle norme viziate di incostituzionalità, **ha determinato, nel corso del 2020, un notevole ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana in assenza di idonea copertura finanziaria**

esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica e che ad esse è affidato il compito di assicurare un collegamento e di coordinare l'organizzazione degli uffici, delle attività e delle funzioni trasferite alla Regione e di quelle rimaste allo Stato, in modo da comporre un ordinamento giuridico armonico, compatibile con l'autonomia speciale e coerente con il principio di unitarietà della Repubblica, ha chiarito che, in linea generale, nel contesto del fondamentale principio di autonomia regionale, tali fonti sono idonee a introdurre una disciplina innovativa nel rispetto dei principi costituzionali e del limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto (§ 6.2. del considerato in diritto). Ma proprio con riguardo alla specifica *sedes materiae*, il giudice costituzionale ha rilevato che il raffronto del contenuto del decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale con la fonte statutaria della Regione siciliana non consente di ricondurre il suo oggetto agli artt. 14 e 17, atteso che nel perimetro di attribuzione della potestà legislativa esclusiva e concorrente non sono contemplate anche la contabilità e la disciplina del bilancio (§ 6.2.1. del considerato in diritto, enfasi aggiunte).

⁵ La Corte costituzionale ha osservato al riguardo che: «*In presenza di difficoltà nel risanamento dell'ente strutturalmente deficitario, il recupero del disavanzo non può essere ulteriormente procrastinato, dovendosi, per converso, porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon andamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (in tal senso, sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019), anche per evitare gravose "eredità" per i futuri amministratori (ancora sentenza n. 235 del 2021)*».

(§ 7.1. del considerato in diritto), «*in tal modo compromettendo il già difficile assetto della finanza regionale, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri, gravati dall'esigenza di un maggiore prelievo fiscale necessario a ripristinare il turbato equilibrio*» (§ 7.2. del considerato in diritto).

Con riferimento all'ulteriore illegittimità denunciata, consistente nelle variazioni sugli stanziamenti pertinenti al disavanzo **intervenute dopo la conclusione dell'esercizio**, con effetti retroattivi sul bilancio oggetto di parificazione, il giudice costituzionale ha censurato, altresì, il contrasto con i fondamentali postulati di annualità e continuità dei bilanci pubblici, come prospettato nell'ordinanza di rimessione⁶, e ha espressamente ricondotto i vizi di legittimità all'art. 81, quarto comma, Cost. e all'art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, quale norma interposta (§ 8.2. del considerato in diritto). Infatti, asserisce la Corte costituzionale che, da un lato, le modifiche retroattive delle poste attive e passive del bilancio «*lasciano ex post prive di copertura le obbligazioni assunte in corso di quell'esercizio*» (§ 8.1.1. del considerato in diritto) e, dall'altro, «*l'incidenza postuma che [si] determina sulla situazione economico-finanziaria della Regione Siciliana relativamente a un esercizio ormai concluso, priva [...] di certezza i termini di riferimento per la costruzione delle previsioni dei successivi bilanci e del loro equilibrio*» (§ 8.3. del considerato in diritto).

14.2.2. Tenendo conto dei vizi delle disposizioni censurate dal Giudice delle Leggi e della latitudine dell'incidenza sul bilancio e sulla programmazione dell'ente che ne ha fatto applicazione, si illustrano gli effetti che la declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate determina nel giudizio (*a quo*) di parificazione in relazione agli stanziamenti di bilancio pertinenti alle quote di disavanzo in quanto erroneamente quantificati.

Come si è anticipato, anche facendo riferimento agli argomenti esposti in punto di rilevanza nell'ordinanza con cui queste Sezioni Riunite hanno sollevato la questione di legittimità

⁶ In quella sede si era, tra l'altro, evidenziato (enfasi aggiunte) come «*la ratio alla base della norma che impone di iscrivere l'importo del disavanzo di amministrazione quale primo tra gli stanziamenti di spesa del bilancio – l'art. 39, comma 7, lett. c, del d.lgs. n. 118 del 2011 – è strettamente correlata alla funzione di programmazione del documento finanziario previsionale: la misura degli obblighi di rientro dal deficit riversa effetti di compressione sulla dimensione generale delle spese da autorizzare e individua anche lo spazio finanziario utile all'impiego del risultato di amministrazione per il finanziamento di nuove spese nell'esercizio. Il postulato dell'annualità del bilancio contiene naturaliter il principio di immodificabilità dello stato del bilancio dopo la chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce (31 dicembre), cosicché la sua violazione deve ritenersi consumata non solo nell'ipotesi in cui l'alterazione degli stanziamenti di bilancio, a quella data, avvenga con norme successive che operino variazioni dirette su un esercizio finanziario ormai concluso, ma anche qualora norme successive dispongano l'abrogazione di variazioni già effettuate entro l'esercizio di riferimento, disponendone l'effetto retroattivo a una data antecedente al 31 dicembre*».

costituzionale, all'esito della rimozione dall'ordinamento giuridico delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 9 del 2024 e alla stregua del percorso motivazionale, questo giudicante, al fine di definire il giudizio di parificazione, deve qui valutare e dichiarare gli effetti che i precetti normativi incostituzionali hanno prodotto nell'articolazione e nella gestione del bilancio dell'esercizio 2020 difformemente ai principi e alle disposizioni costituzionali violate.

E poiché, come messo in luce in sede di ordinanza (cfr. § 3.1 dell'ordinanza di rimessione n. 1/2023/PARI) l'essenza del giudizio di parificazione risiede nel raffronto fra la rappresentazione contabile ed i relativi presupposti di diritto («verificazione»), una volta accertato che l'atto di imputazione al bilancio previsionale del *quantum* di disavanzo pregresso non era compatibile con l'attuale assetto costituzionale, ne viene inevitabilmente condizionato il giudizio finale sul Rendiconto generale all'esame.

Espunte, infatti, dall'ordinamento giuridico le norme incostituzionali, la posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio dell'esercizio 2020 si appalesa illegittima in quanto nettamente sottostimata (cfr. § 2.4.12. dell'ordinanza di rimessione n. 1/2023/SSRR/PARI), con l'immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione di fine esercizio, e con potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione.

Ed allora, la definizione del giudizio incidentale consente, in primo luogo, di pervenire alla quantificazione degli obbligatori stanziamenti di bilancio attraverso la **ricostruzione del regime normativo che, nel 2020, avrebbe dovuto trovare applicazione in assenza delle disposizioni dichiarate illegittime**. E questo regime non può che essere pacificamente ricondotto all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e ai principi contabili declinati dall'allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30, che si pongono quale base e paradigma generale ed uniforme di disciplina del ripiano del disavanzo, secondo il percorso argomentativo già delineato dalle Sezioni riunite nell'ordinanza di rimessione (cfr. ordinanza n. 1/2023/SSRR/PARI, punti dal 2.4.9. al 2.4.12., parte in fatto): in altri termini, ove non fosse stata approvata la speciale disciplina di attuazione dello Statuto, **gli stanziamenti da effettuare nell'esercizio 2020 avrebbero dovuto, senz'altro, rispettare gli obblighi di programmazione imposti dall'art. 42, comma 12, primo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011**, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero stati,

complessivamente, differenti e superiori a quelli iscritti nel Conto del bilancio oggetto del presente giudizio di parificazione.

E la citata fonte statale prescrive, come noto, due regole generali.

1) La prima reclama che **il disavanzo accertato alla fine di un esercizio sia applicato al primo degli esercizi del bilancio di previsione in corso di gestione** (art. 42, comma 12, primo periodo), con facoltà di ripiano «*negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio*» (art. 42, comma 12, terzo periodo).

2) La seconda regola prescrive che **le quote delle componenti del disavanzo** provenienti dagli esercizi precedenti che **non** siano state **recuperate nell'esercizio su cui cade il relativo obbligo** di ripiano, **devono essere immediatamente e integralmente applicate al primo degli esercizi del bilancio in corso di gestione**, in quanto, mancando i presupposti per una qualificazione in termini di “nuovo disavanzo”, non ricorrerebbero le condizioni della dilazione offerta dal terzo periodo della disposizione (Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del considerato in diritto; sentenza n. 268 del 2022, § 6.1. del considerato in diritto).

Ne consegue, rispettivamente, che:

1) considerata la regola dell'automatica traslazione all'esercizio in corso di gestione delle **quote non recuperate dalla Regione siciliana al 31 dicembre 2018** (disavanzo ante armonizzazione, euro 424.203.626,72; disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, euro 492.542.615,55), ai sensi del citato art. 42, co. 12, primo periodo, d.lgs. n. 118 del 2011, nell'esercizio 2020 avrebbero dovuto necessariamente essere allocati gli stanziamenti di spesa per darne integrale copertura, **al netto di quelli già effettuati (in misura insufficiente) nell'esercizio 2019** -quale primo anno da cui decorrevano gli effetti dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 e dell'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2019⁷-, pari a un decimo

⁷ L'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 2019 ha introdotto disposizioni applicative dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, quantificando le quote oggetto di stanziamento e di ripiano annuale in deroga all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 (lett. a2: «*in 10 quote costanti di euro 42.420.362,67 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo dell'esercizio 2014 di cui alla Delib. G.R. n. 229 del 14 settembre 2015 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*»; lett. b2: «*in 10 quote costanti di euro 49.254.261,56 a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 relative alle quote non recuperate al 31 dicembre 2018 del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui*»).

del totale, ossia, rispettivamente, euro 42.420.362,67 (quota disavanzo “*ante armonizzazione*”) ed euro 49.254.261,56 (quota disavanzo “*da riaccertamento straordinario dei residui*”): il totale da recuperarsi risulta, dunque, pari ad **euro 381.783.264,05** (per il disavanzo 2014) ed **euro 443.288.353,99** (per il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui).

2) **Per la nuova quota del disavanzo proveniente dall’esercizio finanziario 2018** (disavanzo ordinario 2018, pari a euro 1.026.618.749,46), la regola di riferimento è l’art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede la possibilità di **recupero su base triennale** (euro 342.206.249,82, per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021).

Ne consegue che, in considerazione del peggioramento del disavanzo dell’esercizio 2019 rispetto all’esercizio 2018, la quota da recuperare nell’esercizio 2020 avrebbe dovuto essere pari a due quote (quella del 2019 e quella del 2020) del disavanzo ordinario proveniente dalla gestione dell’esercizio 2018, dunque euro 684.412.499,64, cui va detratta, allo stesso modo, la quota stanziata (in misura insufficiente) nell’esercizio 2019 (euro 102.661.874,95), per un totale da recuperarsi pari ad **euro 581.750.624,69**.

Occorre precisare che il mancato recupero delle quote stanziate nell’esercizio 2019 è stato accertato soltanto ad esercizio 2020 ormai concluso, in conseguenza della sopraggiunta definizione del giudizio di parificazione per il 2019 (deliberazione n. 6/2021/SSRR/PARI), e, pertanto, lo stanziamento di spesa a copertura poteva avvenire soltanto nell’esercizio in corso di gestione (appunto, il 2021), rispettivamente nella misura di: i) euro 42.420.362,67 per il disavanzo *ante* armonizzazione; ii) euro 49.254.261,56 per il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui; iii) euro 102.661.874,95 per il disavanzo della gestione dell’esercizio 2018.

La rappresentazione degli **obblighi di stanziamento** discendenti dall’applicazione della citata norma statale in luogo di quelli effettivamente allocati sulla scorta delle norme di attuazione dichiarate costituzionalmente illegittime -al netto delle quote di cui si è appena riferito, da stanziare nel 2021- è stata illustrata nell’ordinanza di rimessione n. 1/2023/PARI di queste Sezioni riunite (§ 4.1.12 tabella 1; cfr. altresì decisione n. 2/2022/PARI, Relazione

da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli»; lett. d: «per euro 1.026.618.749,46 in 10 quote costanti di euro 102.661.874,95 a decorrere dall’esercizio 2019 relative al disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2018 da ripianare ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli».

sul rendiconto della Regione siciliana esercizio 2020, Vol. I, Capitolo n. 2, §§ 2.5.5.-2.5.6. e tabella n. 2.42, pagine 132-134).

TABELLA 1. Proiezione degli stanziamenti definitivi in applicazione dell'art. 42, comma 12, primo periodo e terzo periodo, del d.lgs. n. 118/2011 e raffronto con l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 158/2019.

COMPONENTI DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2018	IMPORTO	CAPITOLI DI BILANCIO	STANZIAMENTI 2020 DA RENDICONTO GENERALE	DA STANZIARE AI SENSI DELL'ART. 42, C. 12, PRIMO E TERZO PERIODO	DIFFERENZA
			A	B	C=(A-B)
Disavanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della regione (stanziamento volto al recupero del disavanzo presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2019)		1	40.000.000,00		40.000.000,00
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in anni 20 dal 2015	1.338.315.181,92		99.552.334,87	438.915.236,25	-339.362.901,38
Di cui: residuo al 31 dicembre 2018	914.111.555,20	4	57.131.972,20	57.131.972,20	0,00
Di cui: quote non recuperate al 31 dicembre 2018	424.203.626,72		42.420.362,67	381.783.264,05	-339.362.901,38
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in anni 30 dal 2015	4.761.245.284,17		213.435.133,40	607.469.225,86	-394.034.092,46
Di cui: residuo al 31 dicembre 2018	4.268.702.668,62	6	164.180.871,87	164.180.871,87	0,00
Di cui: quote non recuperate al 31 dicembre 2018	492.542.615,55		49.254.261,56	443.288.353,99	-394.034.092,43
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare da ripianare in anni 30 dal 2018	187.218.858,42	14	6.240.628,61	6.240.628,61	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare in anni 3 dal 2019	1.026.618.749,46	15	102.661.874,95	581.750.624,69	-479.088.749,74
TOTALE	7.313.398.073,97		461.889.971,83	1.634.375.715,41	-1.172.485.743,58

Fonte: Elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati tratti dall'ordinanza di rimessione n. 1/2023/SSRR/PARI (§ 2.1., parte in fatto).

Nella tabella su esposta⁸ si vede come, in base al regime normativo statale di riferimento (art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011) – che secondo la Corte costituzionale è espressione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici ai fini del perseguimento del precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio, materia non derogabile dai decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali, atteso che la fonte statutaria non contempla tra le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva e concorrente della Regione quelle della

⁸ A chiarimento dei dati esposti in tabella e, segnatamente, delle varie componenti del disavanzo al 31.12.2018 (prima colonna) e del diverso regime di rientro, si deve rammentare che sin dal passaggio della contabilità regionale al c.d. *sistema armonizzato* (introdotto, come è noto, dal d.lgs. n. 118 del 2011), la Regione siciliana, come tutte le amministrazioni territoriali versanti nelle medesime condizioni, ha fruito di regimi di ripiano a carattere pluriennale del proprio disavanzo accordati dal legislatore statale a mezzo di disposizioni di natura singolare. Dall'esercizio 2015 la Regione siciliana ha, invero, impostato i propri documenti a carattere finanziario secondo i sistemi e gli schemi del nuovo sistema della contabilità armonizzata (art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3), adottando la deliberazione di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015, parzialmente modificata con la successiva deliberazione n. 273 del 18 novembre 2015, per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, risultanti dal conto del bilancio al 31 dicembre 2014, e ricalcolando il proprio disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015, così da avvalersi, per le corrispondenti due componenti del disavanzo derivate da tale operazione (*ante 2015* e *da extradeficit*) del ripiano, rispettivamente, *decennale* (successivamente rimodulato sul più ampio termine di anni venti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto-legge 13 giugno 2015, n. 78, come modificato dai commi 779, 780 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e *trentennale* (ex art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011) previsto dalla normativa nazionale (cfr. art. 1 della legge regionale del 30 settembre 2015, n. 21 recane l'Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie). Per quanto concerne il disavanzo ordinario della gestione formatosi a chiusura dell'esercizio 2017, l'art. 1, comma 874, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ne consentiva l'ammortamento in trent'anni.

contabilità e della disciplina del bilancio - gli omessi **stanziamenti obbligatori** di spesa ammontano complessivamente a euro **1.634.375.715,41**, dunque si appalesano più consistenti rispetto agli **stanziamenti registrati** nel Conto del bilancio oggetto del presente giudizio di parificazione, pari a euro **461.889.971,86**, questi ultimi nettamente sottostimati per effetto della disciplina sostanziale di ripiano decennale di cui si è avvalsa la Regione siciliana in applicazione delle norme incostituzionali contenute nell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 e nell'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2019 con una differenza di stanziamento pari a **- 1.172.485.743,55 euro**.

Tale quantificazione è, come si è detto, al netto del mancato recupero delle quote stanziate, seppure in maniera insufficiente, nell'esercizio 2019, cioè 1/10 della somma originariamente accertata con il rendiconto 2018 di € 1.943.364.991,73 (nelle sue tre componenti: € 424.203.626,72 quote non recuperate al 31/12/2018 del disavanzo al 31/12/2014; € 492.542.615,55 quote non recuperate al 31/12/2018 del disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui; € 1.026.618.749,46 Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018), in quanto il mancato recupero di tali quote è stato accertato, con il giudizio di parificazione di cui alla deliberazione 6/2021/SSRR/PARI, solo ad esercizio 2020 ormai concluso.

Secondo la Regione, questo disallineamento viene recuperato nel periodo triennale, perché la Regione dichiara di pervenire al totale recupero del disavanzo 2018 alla data del 31.12.2022, circostanza che non è oggetto del presente giudizio e su cui come si dirà occorre rinviare le valutazioni di competenza ai successivi giudizi di parifica. La Regione, rappresentando che tutte le quote sono state recuperate entro il 2022, sembra non contestare il calcolo della Corte spiegando unicamente la differente modalità di ripiano adottata senza tener conto degli effetti della parifica 2019.

14.2.3. Dunque, alla luce delle riferite considerazioni, si ritiene che, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale, n. 9 del 2024, come peraltro già all'epoca prospettato nel contraddittorio con la Regione, **il giudizio di parificazione deve essere definito con la declaratoria di illegittimità degli stanziamenti definitivi pertinenti al disavanzo finanziario da recuperare nell'esercizio 2020, iscritti nei capitoli nn. 1, 4, 6, 14 e 15 del Conto del bilancio, nella misura in cui essi non registrano lo stanziamento per il**

complessivo maggiore importo di euro 1.634.375.715,41 in luogo di euro 461.889.971,86; al netto del mancato recupero delle quote stanziato nell'esercizio 2019 che, pur dovendosi astrattamente recuperare nell'esercizio 2020, si imputano al 2021 quale primo esercizio utile, poiché il mancato recupero è stato accertato soltanto ad esercizio 2020 ormai concluso talché questo rendiconto non avrebbe potuto registrarle.

In relazione all'analisi dello sviluppo del disavanzo di amministrazione, della sua composizione nelle diverse tipologie previste dall'ordinamento e delle modalità di ripiano nell'esercizio, si rappresenta, di seguito, la tabella elaborata secondo un'autonoma ricostruzione che tiene conto dei principi dell'ordinamento contabile in merito alle modalità di recupero del disavanzo di amministrazione (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30).

Tabella n. 2 - Verifica del ripiano delle componenti del disavanzo di amministrazione al 31.12.2020

ANALISI DEL DISAVANZO	RIPIANO DISAVANZO E.F. 2020				
	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2019 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2020 (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in anni 20 dal 2015	1.338.315.181,92	899.399.945,67	438.915.236,25	438.915.236,25	
Di cui: quote non recuperate al 31 dicembre 2018	424.203.626,72	42.420.362,67	381.783.264,05	381.783.264,05	
Di cui: residuo al 31 dicembre 2019	914.111.555,20	856.979.583,00	57.131.972,20	57.131.972,20	
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in anni 30 dal 2015	4.761.245.284,17	4.759.792.740,57	1.452.543,60	607.469.225,86	606.016.682,26
Di cui: quote non recuperate al 31 dicembre 2018	492.542.615,55	491.090.071,95	1.452.543,60	443.288.353,99	441.835.810,39
Di cui: residuo al 31 dicembre 2019	4.268.702.668,62	4.268.702.668,62		164.180.871,87	164.180.871,87
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare da ripianare in anni 30 dal 2018	187.218.858,42	187.218.858,42		6.240.628,61	6.240.628,61
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare in anni 3 dal 2019	1.026.618.749,46	1.026.618.749,46		581.750.624,69	581.750.624,69
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 da ripianare in anni 2 dal 2021	105.317.564,26	105.317.564,26			
TOTALE	7.418.715.638,23	6.978.347.858,38	440.367.779,85	1.634.375.715,41	1.194.007.935,56

Fonte: Elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana

La tabella nel quantificare il disavanzo al 31.12.2020 considera le necessarie rettifiche quantificate, rispettivamente, in euro 107.065.426,66, in base alla richiamata consolidata decisione di queste Sezioni riunite n. 2/2022/PARI del 30 dicembre 2022, e in euro 29.000.000,00 in necessaria attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024 (poiché, come detto, una volta espunte dal perimetro sanitario le spese impegnate e pagate sul capitolo di spesa n. 413372, esse devono essere portate in aumento, per l'importo di euro 29.000.000,00, della quota vincolata (lett. C) del risultato di amministrazione, con incremento

del saldo della sua parte disponibile negativa (lett. E) alla data del 31 dicembre 2020, cfr. *supra* con richiamo alla sentenza SS.RR. in spec. comp. n. 9/2023/DELC).

Con riferimento all'esercizio 2020 la tabella n. 2 sopra esposta:

- i) considera l'importo degli obbligatori stanziamenti di bilancio in euro 1.634.375.715,41, in luogo di euro 461.889.971,86 stanziati nel conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, in linea di continuità con l'ordinanza di rimessione della citata q.l.c. di queste Sezioni Riunite (n. 1/2023/SSRR/PARI) e la successiva decisione finale, in quanto, in relazione al disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 2018, tali stanziamenti sono stati considerati in quella sede al netto di quelli effettuati nell'esercizio 2019, primo anno da cui decorrevano gli effetti dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 e dell'art. 4 della legge regionale n. 30 del 2019 (rispettivamente, pari a 1/10, ossia euro 42.420.362,67 per il disavanzo ante armonizzazione, euro 49.254.261,56 per il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, ed euro 102.661.874,95 per il disavanzo della gestione dell'esercizio 2018);
- ii) per quanto concerne l'imputazione del valore del miglioramento del risultato di amministrazione registrato nel 2020 (pari a euro 440.367.779,85), esso è stato dapprima posto a confronto con l'obbligatorio stanziamento (pari a euro 438.915.236,25) concernente la componente del disavanzo più risalente nel tempo (nel caso di specie, il disavanzo ante armonizzazione contabile) e, successivamente, attribuito per la differenza (euro 1.452.543,60) alla componente che segue in ordine di anzianità di formazione (nel caso di specie, il disavanzo da riaccertamento dei residui). All'interno della medesima componente, inoltre, il miglioramento è stato imputato prima alle quote non recuperate e poi a quelle ricadenti nella competenza dell'esercizio⁹.

⁹ In base all'applicazione dei principi contabili (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30), occorre, infatti, rammentare che, al fine di imputare alle singole componenti del disavanzo l'eventuale recupero registrato nella colonna c della tabella di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), l'importo totale di tale miglioramento deve essere posto a raffronto innanzitutto, con la quota del disavanzo che avrebbe dovuto essere iscritta in bilancio a titolo di recupero nell'esercizio considerato (colonna d), partendo dalla componente più risalente in ordine cronologico.

Ove da tale confronto l'importo del miglioramento del complessivo disavanzo dovesse presentarsi superiore alla quota da recuperare nell'esercizio, la misura del ripiano, pari allo stanziamento obbligatorio di bilancio (colonna d), deve essere riportata nella colonna c in corrispondenza della riga relativa alla componente esaminata e, in conseguenza, nella riga della colonna b deve essere iscritta la differenza tra l'importo dell'anno precedente (colonna a) e l'importo ripianato (colonna c). Tale differenza individua, in particolare, la quantità residua della specifica componente del disavanzo da recuperare negli esercizi a seguire, in base al proprio regime giuridico.

- A tal ultimo riguardo, vi è da dire che la Regione, nell'illustrare il proprio piano di rientro – che non è oggetto del presente giudizio - individuerrebbe una diversa modalità di imputazione ai disavanzi pregressi sulla scorta di una diversa interpretazione dell'ordine di anzianità di formazione del disavanzo per l'attribuzione delle quote recuperate, come poi evidenziato anche in udienza dalla ragioniera generale (l'illustrazione è contenuta nel prospetto all. sub 3 alla memoria della Regione).

Successivamente, l'importo residuo del miglioramento del complessivo disavanzo conseguito nell'esercizio, non del tutto assorbito dalla componente più risalente, deve essere posto in raffronto alla componente che segue in ordine di anzianità di formazione, osservando la medesima metodologia e procedendo progressivamente ad esaminare tutte le altre diverse componenti, in ordine cronologico, in base ai criteri enunciati.

Nell'ipotesi in cui dovessero evidenziarsi miglioramenti parziali di una componente del disavanzo in rapporto alla quota da stanziare in bilancio, essi dovranno essere riportati, in parte, nella colonna c, quale "disavanzo ripianato nell'esercizio", e, per la differenza, nella colonna e, a titolo di "ripiano non effettuato nell'esercizio". Qualora, infine, in rapporto alla componente esaminata non dovesse riscontrarsi alcun miglioramento totale o parziale, in quanto già assorbito dalle precedenti componenti, la quota da stanziare nel bilancio dell'esercizio considerato deve essere riportata integralmente nella colonna e, a titolo di "ripiano non effettuato nell'esercizio".

**Tabella n. 3 – Prospetti ricostruttivi del ripiano del disavanzo.
Raffronto tra piano di rientro della Regione e indicazioni del deferimento**

PIANO DI RIENTRO APPROVATO CON LR 17/2024				CORTE DEI CONTI TABELLA 2 PAG. 19 RELAZIONE DI DEFERIMENTO			DIFFERENZE CON CDC DISAVANZO DA RIPIANARE (PARI ALLE QUOTE DEL DISAVANZO DERIVANTE DAL RENDICONTO 2018 ISCRITTE NEL 2019 CHE NON ABBIAMO RECUPERATO COME SPECIFICATO A PAG. 19-20 RELAZ.)	DIFFERENZE CON CDC DISAVANZO NON RIPIANATO
DISAVANZO RISULTANTE DAL RENDICONTO 2018 E QUOTE NON RECUPERATE	ANNO 2020 - DISAVANZO DA RIPIANARE	ANNO 2020 - DISAVANZO RIPIANATO	ANNO 2020 - DISAVANZO NON RIPIANATO	ANNO 2020 - DISAVANZO DA RIPIANARE	ANNO 2020 - DISAVANZO RIPIANATO	ANNO 2020 - DISAVANZO NON RIPIANATO		
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RECUPERARE INTERAMENTE NEL 2019	424.203.626,72	424.203.626,72	42.420.362,67	381.783.264,05	381.783.264,05	-	42.420.362,67	381.783.264,05
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RECUPERARE INTERAMENTE NEL 2019	492.542.615,55	492.542.615,55	49.254.261,56	443.288.353,99	1.452.543,60	441.835.810,39	49.254.261,56	1.452.543,60
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE DI COMPETENZA COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RIPARTIRE IN 3 ANNI A PARTIRE DAL 2019	1.026.618.749,46	342.206.249,82	102.661.874,95	239.544.374,87	-	239.544.374,87	102.661.874,95	-
	1.943.364.991,73	1.258.952.492,09	194.336.499,18	1.064.615.992,91	383.235.807,65	681.380.185,26	194.336.499,18	383.235.807,65
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTA NON RECUPERATA AL 31/12/2019 DA RECUPERARE NEL PRIMO ANNO COME RISULTANTE DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 356 DEL 13/8/2020		342.206.249,82	-	342.206.249,82	-	342.206.249,82	-	-
RISULTANTE DAL RENDICONTO 2018 E QUOTE NON RECUPERATE		1.601.158.741,91	194.336.499,18	1.406.822.242,73	383.235.807,65	1.023.586.435,08	194.336.499,18	383.235.807,65
QUOTE ORDINARIE								
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in 20 anni dal 2015 ex L. 145/2018, art. 1, co. 886 - QUOTE DI COMPETENZA		57.131.972,20	75.609.780,19	-	57.131.972,20	-	-	-
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE DI COMPETENZA		164.180.871,87	164.180.871,87	-	164.180.871,87	-	-	-164.180.871,87
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare in 30 anni dal 2018 ex L. 145/2018, art. 1, co. 874 - QUOTE DI COMPETENZA		6.240.628,61	6.240.628,61	-	6.240.628,61	-	-	-6.240.628,61
TOTALE QUOTE DISAVANZO		1.828.712.214,59	440.367.779,85	1.406.822.242,73	1.634.375.715,41	440.367.779,85	1.194.007.935,56	212.814.307,17

Fonte: Regione siciliana (tabella sinottica recupero disavanzo 2018 allegata sub 3 alla memoria citata). In calce alla tabella la Regione precisa che la differenza di euro 18.477.807,99 tra quanto esposto in tabella e quanto calcolato dalla Cdc corrisponde al maggior recupero sul disavanzo 2014 (75.609780,19 – 57.131.972,20), il cui effetto positivo si perde per la formula nel prospetto DM che lo pone pari a zero se il recupero è maggiore della quota da recuperare.

In sostanza, la Regione deduce che mentre la Corte considera come anno di formazione del disavanzo l'anno in cui è stato rilevato, unitamente alle relative quote non recuperate -ad esempio, si è considerato come anno di formazione del disavanzo 2014 sia il disavanzo ante armonizzazione al 31/12/2014 che la somma di € 424.203.626,72 non recuperata al 31/12/2018- invece, secondo l'impostazione seguita dall'Amministrazione, le quote non recuperate di tale disavanzo accertate con il rendiconto 2018 nell'ordine di anzianità si pongono dopo il riaccertamento straordinario e il disavanzo 2017, unitamente al disavanzo derivante dalla gestione 2018. Anche, in questo caso, tuttavia, secondo la prospettazione della Regione, nel periodo triennale (2020-2022) le differenze si annullerebbero dal momento che al 31.12.2022 si porrebbe all'obiettivo del recupero del disavanzo 2018.

*Tabella n. 4 – Ordine di anzianità di formazione del disavanzo.
Raffronto tra piano di rientro della Regione e indicazioni contenute nel deferimento.*

ORDINE DI ANZIANITA' DI FORMAZIONE DEL DISAVANZO	
REGIONE	CORTE DEI CONTI
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in 20 anni dal 2015 ex L. 145/2018, art. 1, co. 886 - QUOTE DI COMPETENZA	Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in 20 anni dal 2015 ex L. 145/2018, art. 1, co. 886 - QUOTE DI COMPETENZA
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.Lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE DI COMPETENZA	Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RECUPERARE INTERAMENTE NEL 2019
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 da ripianare in 30 anni dal 2018 ex L. 145/2018, art. 1, co. 874 - QUOTE DI COMPETENZA	Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.Lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RECUPERARE INTERAMENTE NEL 2019
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RECUPERARE INTERAMENTE NEL 2019	
Disavanzo derivante dal Riaccertamento straordinario dei residui da ripianare in 30 anni dal 2015 ex D.Lgs. 118/2011, art. 3, co. 16 - QUOTE NON RECUPERATE AL 31/12/2018 COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RECUPERARE INTERAMENTE NEL 2019	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTE DI COMPETENZA COME RISULTANTI DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 281 DELL'8/8/2019 DA RIPARTIRE IN 3 ANNI A PARTIRE DAL 2019	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da ripianare nel primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione ex d.lgs. 118/2011, art. 42, co. 12, primo periodo - QUOTA NON RECUPERATA AL 31/12/2019 DA RECUPERARE NEL PRIMO ANNO COME RISULTANTE DAL RENDICONTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 356 DEL 13/8/2020	
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare in 20 anni dal 2015 ex L. 145/2018, art. 1, co. 886 - QUOTE DI COMPETENZA (PER IL SURPLUS)	

Fonte: Regione siciliana (tabella riportata sub all. 3 della memoria).

Il Collegio conferma, cionondimeno, la ricostruzione operata nel deferimento che reputa conforme al principio contabile secondo cui il recupero del disavanzo segue "l'ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso" (punto 9.2.26 ed esempio n. 13 del principio contabile applicato n. 4/2 concernente la contabilità finanziaria), da intendersi quello

dell'esercizio in cui il disavanzo è stato originariamente rilevato mentre non appare coerente disarticolarne l'origine e traslarne, dunque, l'anzianità al successivo (ovvero ai successivi esercizi) in ragione della quota di disavanzo non ripianato in tali successivi esercizi.

In definitiva, le deduzioni della Regione non mutano l'oggettività e il tenore del rilievo che queste Sezioni riunite devono accertare in relazione al rendiconto oggetto del presente giudizio con conseguente declaratoria di irregolarità in parte qua del rendiconto per difformità al quadro legale di riferimento nei termini già esposti in deferimento.

14.2.4. Accanto al superiore rilievo circa l'omesso stanziamento di spesa nel conto del bilancio in violazione degli obblighi di programmazione imposti dalle norme primarie statali si deve, infine, considerare altrettanto criticamente quanto previsto al riguardo nella *Relazione sulla gestione* della Regione siciliana per l'esercizio 2020, quale allegato al Rendiconto in esame (allegato n. 26).

Occorre al riguardo rammentare che la relazione sulla gestione, nell'ipotesi in cui sussistano norme autorizzative sulle specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, deve descrivere le diverse partizioni del disavanzo e la composizione delle relative frazioni di ripiano applicate al bilancio dell'esercizio rendicontato, ponendo, altresì, in evidenza quelle che gravano sugli esercizi considerati nel bilancio di previsione del triennio successivo (e degli ulteriori periodi finanziari), secondo la rappresentazione sintetica contenuta in appositi prospetti che l'ente è tenuto a redigere (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3). Secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile, la colonna del prospetto relativa all'esercizio successivo a quello oggetto di rendicontazione, deve, infatti, dare evidenza della «*quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme*».

Ebbene, nel caso in esame, sempre sulla scorta delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, la relazione sulla gestione (all. 26 al rendiconto) indicava il pieno raggiungimento degli obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo (pagine 87-88), prendendo a riferimento le quote stanziare nel bilancio di previsione per ciascuna delle sue diverse componenti (euro 421.889.971,85)¹⁰ e raffrontandole con l'importo del

¹⁰ La quota di euro 421.889.971,85 presa a riferimento per il raffronto con il disavanzo effettivamente recuperato risulta inferiore all'importo complessivo degli stanziamenti definitivi presenti nel Conto del bilancio, pari ad euro 461.889.971,86, in quanto è venuto meno nell'esercizio 2020 l'obbligo del recupero della

miglioramento (euro 576.433.206,51) della parte disponibile del risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio (euro -6.842.282.431,72) rispetto al precedente esercizio 2019 (euro -7.418.715.638,23), come riportato nella seguente tabella.

**Tabella n. 5 - Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto generale
- Analisi del ripiano del disavanzo (all. n. 26, pag. 87)**

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2019	DISAVANZO AL 31/12/2020	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020
	(A)	(B)	(C) = (A) -(B)	(D)	(E) = (D) - (C)
Disavanzo al 31/12/2014	1.338.315.181,92	1.084.219.612,40	254.095.569,52	99.552.334,87	-
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	4.761.245.284,17	4.547.810.150,74	213.435.133,43	213.435.133,43	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017	187.218.858,42	180.978.229,81	6.240.628,61	6.240.628,61	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	1.026.618.749,46	923.956.874,51	102.661.874,95	102.661.874,95	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	105.317.564,26	105.317.564,26		-	-
TOTALE	7.418.715.638,23	6.842.282.431,72	576.433.206,51	421.889.971,85	0,00

Fonte: Elaborazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana su dati tratti da Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto generale - Analisi del ripiano del disavanzo (all. n. 26, pag. 87).

Il prospetto in questione risulta, pertanto, inficiato nella misura in cui, nel dare applicazione a disposizioni costituzionalmente illegittime, gli obblighi intermedi di recupero del disavanzo hanno preso a riferimento stanziamenti di bilancio sottodimensionati.

In conseguenza, quale precipitato logico-giuridico della sentenza n. 9 del 2024, deve essere altresì dichiarata l'illegittimità della tabella, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3, concernente l'esatta indicazione, per ciascuna componente del disavanzo di amministrazione proveniente dal precedente esercizio, delle quote ripianate nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce in attuazione delle rispettive discipline, con conseguente obbligo di predisporre un nuovo prospetto di analisi del ripiano del disavanzo di amministrazione conforme alla fondamentale disciplina dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei principi contabili declinati dall'allegato 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30.

L'errata determinazione, a monte, degli obblighi di recupero è tale da ripercuotersi a valle, in definitiva, sul principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione di fine

quota di ripiano del disavanzo proveniente dalla gestione dell'esercizio 2019, da ripianarsi in anni 2 a decorrere dall'esercizio 2021.

esercizio 2020, nella misura in cui quest'ultimo non ha registrato, in termini di recupero del deficit, il miglioramento imposto dalla disciplina statale.

Ed infatti, la *ratio* alla base della norma che impone di iscrivere l'importo del disavanzo di amministrazione quale primo tra gli stanziamenti di spesa del bilancio – l'art. 39, comma 7, lett. c, del d.lgs. n. 118 del 2011 – è strettamente correlata alla funzione di programmazione e autorizzazione insita nel documento finanziario previsionale: la misura degli obblighi di rientro dal *deficit* riversa effetti di compressione sulla dimensione generale delle spese da autorizzare e individua anche lo spazio finanziario utile all'impiego del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (presunto o accertato) per il finanziamento di nuove spese (art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, §§ 9.2.15 e 9.2.16): *«È evidente che predeterminare in questo modo, peraltro palesemente riduttivo, i disavanzi precedentemente emersi, comporta una alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità-regolarità della Corte dei conti. Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio»* (sentenza n. 235 del 2021, § 6. del considerato in diritto).

15. Conclusioni.

15.1. L'obiettivo accertamento delle illegittimità, sin qui descritte, che affliggono le esposizioni e le risultanze del documento di rendicontazione e la loro ridondanza su saldi e valori fondamentali e su elementi strutturali del rendiconto, nei termini e con gli effetti sopra ampiamente riferiti, ne preclude senz'altro la parifica *in parte qua*.

15.2. Si deve considerare, invero, che i tratti salienti del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, affidato alla Corte dei conti, estesi al giudizio di parificazione del rendiconto generale introdotto nelle Regioni ad autonomia speciale, e segnatamente nella Regione Siciliana, per effetto dell'adozione delle norme di attuazione statutaria di cui al decreto legislativo n. 655 del 1948, che espressamente rinviavano agli articoli da 39 a 41 del citato r.d. n. 1214 del 1934, sono *“delineati in coerenza con l'originaria funzione, assegnata a questo giudizio, in specie dall'art. 39 del citato r.d. n. 1214 del 1934, di controllo e garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione (in termini di entrate*

e di spese), funzione che era già da intendersi preliminare, ma anche separata e distinta, rispetto all'approvazione con legge del rendiconto governativo, riservata al Parlamento, nell'esercizio del suo autonomo potere di controllo e indirizzo politico (ancora, sentenza n. 121 del 1966)." (Corte cost. n. 184 del 2022).

Successivamente, la legge di revisione costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*), che ha introdotto il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, ha definito – con le connesse discipline attuative – i fondamenti della legalità costituzionale-finanziaria.

15.3. Venendo alla decisione che coerentemente deve discendere da quanto rilevato nei superiori punti motivazionali, che tanto la Regione quanto il Pubblico ministero non contestano se non in riferimento alla formula con cui esitare il giudizio, vi è da dire che il giudizio di parificazione non si risolve in formule rituali.

Piuttosto, la decisione di parifica deve avere un contenuto dicotomico nel senso che le conclusioni e il dispositivo debbano dare evidenza del giudizio *finalizzato indefettibilmente alla determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione* (Corte cost, ordinanza n. 181/2020), e da qui conferire "certezza giuridica" ai risultati del rendiconto predisposto dall'amministrazione, al fine di consentire al ciclo di bilancio di proseguire nel corso del tempo su basi solide e accertate.

Oggetto specifico della decisione di parifica è, dunque, *il risultato di amministrazione* e cioè i saldi contabili che rappresentano *il rendiconto in un determinato momento*, tanto è vero che (contrariamente a quanto prospettato dalla Regione siciliana allorché ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il dispositivo della sentenza della Corte dei conti, SS.RR. in sede giurisdizionale, in speciale composizione, letto all'udienza del 7 ottobre 2021 e la relativa sentenza n. 20/2021/DELC) *non si determina alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi* (sentenze n. 246 del 2021 e n. 49 del 2018). Ciò in ragione del fatto che le sfere di competenza delle Regioni/Province autonome e della Corte dei conti sui rendiconti regionali "si presentano «distinte e non confliggenti» (sentenza n. 72 del 2012), poiché «l'una consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo,

illustrate nel rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione, e cioè delle "risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente" (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria» (sentenza n. 184 del 2022)"

E [l]a rendicontazione costituisce «presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo», in quanto assicura «ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e [de]i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale] (sentenza n. 184 del 2016)» (richiamato testualmente dalla sentenza n. 18 del 2019 e, proprio, nella sentenza n. 184 del 2022 sul citato conflitto di attribuzioni).

15.4. Tenuto conto di tali approdi, nel caso di specie, sulla base di quanto illustrato già nell'atto di deferimento e concordemente acquisito anche all'esito del contraddittorio in merito alle reflowenze delle pronunce di incostituzionalità sul rendiconto sottoposto a giudizio, non si può obliterare che il principale saldo, ossia il risultato di amministrazione, è inficiato dalla violazione dell'obbligo di stanziare in bilancio gli oneri di ripiano del disavanzo nella misura prevista dalla legislazione statale in materia di armonizzazione, tutt'altro che trascurabile (circa 1,2 miliardi), e dalla sottostima dell'importo di euro 107.065.426,66 (pari all'ammontare delle irregolarità indicate nella decisione di queste Sezioni riunite n. 2 del 2022) e dell'ulteriore importo di euro 29.000.000 (relativo al capitolo di spesa n. 413372 sul finanziamento dell'ARPA a carico del perimetro sanitario).

Ciò significa che si è programmato e gestito un bilancio che autorizza(va) una capacità di spesa eccedente, in pregiudizio ai principi di rango costituzionale di veridicità, sostenibilità e di equilibrio di bilancio.

Ed è la stessa Corte costituzionale a tracciare questo scenario proprio in riferimento a questo rendiconto, laddove, pronunciandosi sulla questione sollevata da queste Sezioni riunite, ha evidenziato in punto di giudizio di rilevanza, come sopra rammentato, che *"nel caso in cui le disposizioni in esame fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, occorrerebbe rideterminare la quota di disavanzo da recuperare iscritta nel bilancio dell'esercizio 2020, altrimenti **gravemente sottostimata**, per evitare la compromissione del risultato di amministrazione e il potenziale **travolgimento** dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione (sentenze n. 184 del 2022, n. 235 del 2021, n. 49 del 2018 e n. 184 del 2016)"* (sentenza n. 9 del 2024, § 3).

La medesima pronuncia evidenzia, inoltre, come *“l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate avrebbe ripercussioni, oltre che sui saldi del rendiconto 2020, anche sui bilanci degli esercizi futuri, in quanto ogni bilancio è geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per le proprie determinazioni (sentenza n. 49 del 2018)”*.

Se così è, e se la decisione di parifica deve assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica (Corte cost. n. 184 del 2022) onde adempiere in maniera esatta al ruolo di *ausiliarità* nei confronti dell’assemblea legislativa affinché l’organo rappresentativo sia in condizione di valutare l’attività svolta dall’organo esecutivo, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa, allora non appare plausibile assecondare le tesi secondo cui l’odierno giudizio è da concludersi con la formula della parifica *con osservazione* o *con riserva*; formule che, come si dirà, presuppongono invece l’assenza di gravi irregolarità e che, pertanto, non si addicono al caso di specie in cui la quota di disavanzo da recuperare nell’esercizio (e da iscrivere quale prima posta negativa del bilancio) *“gravemente sottostimata”* ha inficiato, per effetto dell’applicazione di un quadro normativo costituzionalmente illegittimo, il risultato di amministrazione 2020, risultato che perciò non può conseguire un pieno e positivo riscontro di conformità a legge.

15.4.1. Volendo fare riferimento a tali formule descrittive, e segnatamente a quelle invocate dall’amministrazione e dal Pubblico ministero, si deve rilevare che tali formule, ancorché citate nelle c.d. *Linee di orientamento* sui giudizi di parifica approvate dalle Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/2025/INPR, che però si affretta a chiarire che in sostanza gli esiti descritti si riconducono dicotomicamente alla parifica/non parifica o parziale parifica), appaiono non esaustive, non essendo peraltro riferibili a norme di diritto positivo, come ben messo in luce dalla stessa amministrazione regionale che poi le intende usare, e rappresentano piuttosto il frutto di prassi e di esemplificazioni lessicali, che non sempre possono compiutamente cogliere la specificità e la complessità della decisione sul rendiconto rimessa alla Corte dei conti, che, infatti, *delibera* sul rendiconto generale (art. 39 r.d. 1214 del 1934), senza che la legge indichi, per l’appunto, formule rituali tanto meno in termini di *riserva* o *con sospensione*.

Il giudizio di parificazione quale momento *funzionale alla chiusura del ciclo di bilancio* del precedente esercizio finanziario mediante la legge di approvazione del rendiconto (*ex plurimis*, Corte dei conti, sez. riun., n. 31/CONTR/12), deve piuttosto riscontrare la

legittimità del documento riassuntivo della gestione al 31.12 e, in tal senso, assume connotazione dicotomica.

Ciò detto, la proposta dell'amministrazione di parificare con *sospensione*, ovvero con *riserva* o con *osservazioni*, richiamandosi alla classificazione (meramente ricognitiva) di cui alla deliberazione n. 10/2025/INPR della Sezione delle Autonomie, si mostra incoerente ed erronea alla stregua di questa stessa pronuncia, poiché la stessa Sezione delle Autonomie - dopo avere premesso che la legge *non indica* i "*possibili esiti*" del giudizio di parifica ma è piuttosto nella prassi applicativa delle Sezioni territoriali che si riscontrano *diversificate* formule conclusive - precisa che la *parifica con riserva*, formula utilizzata anche dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni, è *analoga* alla *parifica con osservazioni*. E spiega, quindi, che tale esito è riferito a un *rendiconto che non presenta profili di irregolarità o illegittimità*; circostanza certamente non ricorrente nel caso in esame (come ampiamente riconosciuto dal Procuratore e dalla stessa amministrazione) in cui non potrebbero obliterarsi (non fosse altro perché le pronunce di incostituzionalità si riflettono nel giudizio *a quo*) almeno quelle illegittimità di massima gravità (*in primis*, il venir meno per incostituzionalità del fondamento su cui poggiavano le previsioni di più agevole recupero dei disavanzi pregressi, che lascia priva di copertura legale la correlata espansione della capacità di spesa e travolge la programmazione e la gestione del bilancio; dunque, l'improprio detrimento delle coperture di bilancio del disavanzo con differimento ai successivi esercizi, oltre a saldi, accantonamenti e intere partite di bilancio non validate).

Ed ancora, nel successivo passaggio, la Sezione delle Autonomie precisa che la *riserva* si riferisce a un rendiconto *parificato* con il *monito* all'amministrazione di predisporre *correttivi entro l'esercizio*. Ed anche a tal riguardo è evidente che la fattispecie del mero *monito* da recepire per chiudere l'esercizio entro un quadro di ripristinata regolarità non concerne il caso in esame, già irrimediabilmente pregiudicato dai riferiti plurimi profili di illegittimità, tant'è che si sono resi necessari interventi strutturali e di rango legislativo nei successivi esercizi per intervenire su tali incontestati profili.

È allora evidente che di tale formula non può farsi applicazione al caso di specie in cui, pacificamente, appaiono criticità specifiche e di rilevante ridondanza sui saldi e sulla programmazione, da richiedere quanto meno di escludere la parifica del rendiconto *in parte qua* e nei termini indicati.

15.4.2. Questa conclusione non può essere smentita dagli argomenti con cui la Regione, dopo avere pure riconosciuto la portata e gli effetti delle pronunce intervenute nei giudizi incidentali di costituzionalità delle norme rilevanti per l'odierna decisione di parifica, prova a sminuirne le conseguenze sulla pronuncia da assumere in questa sede, da un lato appellandosi all'avvenuta adozione di interventi correttivi, anche di rango legislativo, che avrebbero consentito il recupero del disavanzo al 31.12.2022, e, dall'altro, invocando il principio del *tempus regit actum* e, segnatamente, il fatto che i profili di illegittimità e di irregolarità determinatisi a seguito dell'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità non fossero ascrivibili a scelte discrezionali dell'amministrazione regionale o a comportamenti della stessa tesi a eludere le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, bensì riconducibili all'applicazione di puntuali disposizioni legislative vigenti al momento di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'anno 2020, talché, in conclusione, l'adozione di una pronuncia di non parifica assumerebbe "un significato di disvalore per gravi violazioni non imputabili all'amministrazione".

La Regione sostiene, infatti, che il principio del *tempus regit actum* che presiede alla predisposizione dei documenti contabili non potrebbe penalizzare l'amministrazione per decisioni approvate successivamente (sarebbe a dire le pronunce della Corte costituzionale sul giudizio *a quo*), ed insiste nel rimarcare che, al momento dell'adozione del rendiconto, il quadro pattizio atto a regolare il ripiano del disavanzo era vigente da anni e la fonte era ritenuta legittimata.

Senonché è evidente che le norme viziate possono validamente regolare una fattispecie fintantoché non sia sollevata e dichiarata l'illegittimità costituzionale, così come è del pari pacifico che l'incidente di costituzionalità, come anche il giudizio di questa Corte sulla legalità finanziaria che si compendia nell'«esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettivo applicazione della legge» (sentenza n. 138 del 2019), non può che prescindere da considerazioni, per così dire, *soggettive* concernenti l'affidamento dell'amministrazione sulla validità del quadro normativo cui ha dato applicazione (nel caso di specie il fatto, ben evidenziato nella memoria regionale, che il "sistema pattizio" ha sostanzialmente caratterizzato l'attuazione del D. Lgs n. 118/2011 in relazione a tutte le Regioni ad autonomia differenziata) e sull'assenza della volontà di eludere la (più restrittiva) disciplina recata dal decreto legislativo n. 118/2011.

Ciò che rileva, diventando dirimente, è che le sentenze della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo e certamente si applicano al giudizio *a quo*, avendo la Consulta precisato da tempo, a partire dalla sentenza n. 127 del 1966, la differenza di effetti tra l'istituto della abrogazione (*ex nunc*) e quello della incostituzionalità (*ex tunc*), che si avvicina invece alle conseguenze derivanti dall'annullamento dell'atto, chiarendo pure che il principio del *tempus regit actum* non può valere nel caso della incostituzionalità, il quale è retto dai differenti principi che regolano appunto l'annullamento: *"il terzo comma dell'art. 30 della l. n. 87 (...) nel suo contenuto sostanziale, non diverge in alcun modo dal precetto costituzionale"* [l'art. 130, Cost.]; *"non giova in contrario richiamarsi alla diversa formulazione del terzo comma dell'art. 30, rispetto all'art. 136 della Costituzione. Questo infatti stabilisce, in linea generale ed obiettiva, quale sia la conseguenza nell'ordinamento della pronuncia di incostituzionalità: il terzo comma in contestazione ne precisa gli effetti nel processo in corso, ai fini della disapplicazione conseguente alla dichiarata illegittimità"*.

15.4.3. Venendo agli ulteriori argomenti, va detto che la correttezza della soluzione prospettata – di non potere parificare, se non in parte, un rendiconto il cui saldo fondamentale (risultato di amministrazione) sia stato inficiato in misura significativa dai profili di illegittimità sanciti dalle pronunce costituzionali, di cui il giudice *a quo* non può certo prescindere, - resta ferma sia che si intenda la decisione di parifica in chiave e funzione *"ausiliaria"* rispetto all'approvazione del rendiconto con legge da parte dell'Assemblea rappresentativa (visione che nella memoria l'amministrazione regionale definisce *"tradizionale"* e considera recessiva, descrivendola però in modo forse riduttivo come la *funzione di prevenire l'approvazione da parte del Consiglio regionale di rendiconti "non conformi" all'ordinamento giuscontabile e costituzionale vigente nell'esercizio, quale strumento principe di tutela della finanza pubblica allargata*), sia che la si intenda, come vorrebbe l'amministrazione, in dichiarata contrapposizione a tale visione (come dimostrerebbe la locuzione *"vero è invece"* con cui la memoria introduce tale più evoluta visione del giudizio di parifica, asseritamente figlia di *"recenti approdi della giurisprudenza costituzionale"*) in un'ottica funzionale a *mettere a disposizione dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni di bilancio* perché l'ente possa intervenire in sede di assestamento o nei successivi bilanci.

Le due visioni non sembrano, infatti, porsi in contrapposizione né si riscontra nella giurisprudenza costituzionale più recente alcun svilimento della funzione *accertativa*

propria del giudizio di parifica o alcuna indicazione di soprassedere - sospendendo o riservandosi il giudizio -al fondamentale riscontro di legalità (*assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica, cfr. Corte cost. n. 184 del 2022*) che è l'obiettivo precipuo delle *funzioni giudicanti* intestate alla Corte dei conti in questa sede.

15.5. Dunque, alla luce delle osservazioni svolte in parte motiva, il Collegio deve confermare quanto esposto in deferimento circa la rilevanza e l'entità - motivatamente e diffusamente indicate in termini quantitativi e qualitativi - delle violazioni che inibiscono di dichiarare la conformità a legge, e dunque di parificare, *in parte qua* il rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio 2020.

Una volta descritta la portata e gli effetti di tali violazioni sul rendiconto e illustrato come questo ne sia stato attinto, con ragionamenti condivisi in sostanza dalla stessa amministrazione (che su tale condiviso presupposto dichiara di avere programmato un virtuoso percorso di ripristino della legalità finanziaria violata), così come dal Pubblico ministero, tali violazioni non possono essere coonestate, attraverso un richiamo al principio del *tempus regit actum* ossia sostenendo che le leggi applicate erano vigenti all'epoca in cui la Regione ne ha fatto applicazione all'attività di rendicontazione o che la Regione non ne poteva prevedere la successiva declaratoria di incostituzionalità, non fosse altro perché, come si è detto, è del tutto fisiologico che le leggi colpite da declaratoria di incostituzionalità non possano validamente sostenere il rendiconto e le operazioni contabili di cui si è detto, a meno di non volere sostenere qui che il giudizio di rilevanza che la Corte costituzionale ha effettuato sia stato errato o vano.

E neppure queste gravi violazioni possono essere dequotate a mere isolate irregolarità contabili da assorbire o diluire, sotto lo spettro di semplici osservazioni a corredo, in un dispositivo di sostanziale e totale parificazione (*id est*: conformità a legge) del rendiconto, ovvero relegandole nell'ambito di una *riserva*, come chiesto dall'amministrazione regionale e dal pubblico ministero, come se si trattasse di singole poste marginali o di difformità non impattanti sui saldi e sulle strutture fondamentali del rendiconto.

Di contro, nell'ottica dell'accertamento e del ripristino della legalità costituzionale dei conti pubblici, in collegamento con il perseguimento dei vincoli di finanza pubblica posti dalle regole europee dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito, legalità presidiata

dalla Corte dei conti, appare chiare che dette violazioni, da un lato, *collidono frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica*, come prima rammentato attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale n. 235 del 2021; dall'altro, inficiano sensibilmente la corretta determinazione dei fondamentali saldi che il rendiconto espone e pone a fondamento della successiva programmazione.

Tali ridondanze reclamano dunque la declaratoria di diniego di parificazione *in parte qua* e conducono ad una pronuncia di parifica parziale.

15.5.1. Tale conclusiva prospettazione è suffragata anche dalla più recente giurisprudenza delle Sez. riun., in spec. comp., richiamata nel deferimento (sentenza n. 12/2025/DELC del 1° agosto 2025 che confermava la gravata decisione della Sezione territoriale, in quel caso, peraltro, di *non parifica "tout court"*, volendo usare la terminologia della Regione), ove si afferma, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che i saldi oggetto di parificazione sono *"inficiati (rectius travolti) dalla mancata applicazione delle quote di disavanzo"* dell'esercizio precedente *"non recuperate nei termini prescritti dalla normativa allora vigente [...], circostanza emersa in sede di giudizio incidentale di costituzionalità"*, evenienza che ricorre anche nel caso in esame, nonché che il mancato recupero del disavanzo accumulato nell'esercizio a valere sul ciclo di bilancio successivo, ha l'effetto di *"alterare"* la programmazione per via di autorizzazioni di spesa prive di valida copertura finanziaria e, di conseguenza, anche la gestione, per l'assunzione di impegni e pagamenti privi di legittima autorizzazione, inoltre *«in ragione della mancata iscrizione del disavanzo da recuperare, è stato viziato il risultato di amministrazione (lett. A del prospetto dimostrativo) e, per effetto riflesso, il risultato di amministrazione parte disponibile (lett E), con conseguente alterazione per eccesso dell'effettiva capacità di spesa. Il tutto, con innesto di oneri diversi ed ulteriori rispetto a quelli che il bilancio avrebbe "dovuto" e "potuto" sostenere»*, del tutto analogamente a quanto sin qui accertato per il rendiconto in esame. Con la conseguenza di una *triplice violazione dei principi portanti del sistema di bilancio*, con effetti riflessi anche sui successivi cicli di bilancio. Il primo è il principio di veridicità (postulato n. 5, Allegato 1 d.lgs. 118/2011), elemento consustanziale allo stesso bilancio, in ragione della mancata rappresentazione di spese *"obbligate"* per legge [...] con conseguente alterazione dell'effettiva capacità di spesa dell'esercizio. Il secondo è il principio di continuità dei bilanci, *"intimamente connesso al ciclo della programmazione [che] implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti*

i documenti contabili (paragrafo 11 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011). Le risultanze dell'annualità precedente rappresentano, infatti, un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione.” (cfr. ex plurimis Corte cost., sentenza n. 39/2024). [...]. Il terzo è il principio di equilibrio del bilancio, anche dinamicamente inteso, per effetto dell'innesto di oneri diversi ed ulteriori rispetto a quelli da recupero del disavanzo, con conseguente violazione del principio di copertura finanziaria [...].” (cfr. ex pluribus Corte cost., sentenza n. 265/2023)». Si tratti, in altri termini, di casi in cui emerge, “l’alterazione della complessiva struttura del ciclo di bilancio 2022 e dei relativi saldi oggetto di parificazione, per effetto del travolgimento dell’intera programmazione, gestione e correlata rendicontazione dei risultati dell’esercizio”, tali che, in quella sede, si è affermata “la correttezza della decisione di non parifica totale del giudice del controllo.” (SS.RR., sentenza n. 12/2025/DELC, cit.).

15.5.2. Appare fuorviante, a tal riguardo, l’argomento della diversità del caso Molise rispetto a quello in esame su cui l’amministrazione regionale ha indugiato. Vero è la circostanza che la Regione Molise portò all’approvazione dell’assemblea un rendiconto non parificato, a differenza di quanto avvenuto nel presente caso, ma, come si è testualmente riportato sopra, il richiamo alla pronuncia n. 12/2025 contenuto nel deferimento era unicamente volto a significare le gravi conseguenze che oggettivamente discendono dalla mancata iscrizione in bilancio di quote di disavanzo da recuperare (ovvero dalla loro sottostima) e le ricadute sotto il profilo della alterazione della veridicità e della affidabilità delle scritture contabili e, ancora nel merito, sotto l’ulteriore non trascurabile profilo della indebita espansione della capacità di spesa, con violazione del principio di programmazione del bilancio in equilibrio. E, anche se va dato atto della differenza evidenziata dalla Regione e del fatto che la Regione siciliana non poteva pronosticare la illegittimità delle norme pattizie sul ripiano decennale, la conseguenza che accomuna i casi consiste nell’impossibilità di parificare *in parte qua* il rendiconto affetto da un vizio così importante (cfr. la giurisprudenza costituzionale diffusamente richiamata nel deferimento e riportata nella superiore motivazione, cfr. in particolare sub § 14 e ss., e sub § 14.4.2.).

15.5.3. Dunque, nel caso in esame (che presente, peraltro, volumi ben più importanti di mancati accantonamenti e di disavanzo rispetto al caso citato) anche l’amministrazione e il Pubblico Ministero hanno condiviso la constatazione che il rendiconto generale si sia discostato dalla legalità costituzionale e dunque che il *giudizio di conformità* in cui consiste, al grado zero, la parificazione (Corte cost. n. 146 del 2019 e n. 189 del 2020), non possa

positivamente attingere e includere quella parte del rendiconto che, da un lato, espone in maniera alterata il principale saldo riassuntivo (il risultato di amministrazione), dall'altro lato, omette di registrare spese "obbligate" per legge (gli accantonamenti obbligatori concernenti le quote di disavanzo da ripianare), la cui omissione determina il *"travolgimento dell'intera programmazione, gestione, e correlata rendicontazioni dei risultati dell'esercizio"* e la violazione dei principi di veridicità e di equilibrio di bilancio, così come devono restare escluse da tale *asseverazione di conformità (parificazione)* le numerose ulteriori poste già puntualmente descritte nel precedente pronunciamento di queste Sezioni riunite n. 2/2022/PARI (riportate integralmente al § 13).

15.6. Una diversa conclusione, come quella di parificare il rendiconto, ponendo una mera *riserva* su talune parti del rendiconto o sospendendo il giudizio in attesa degli esiti del giudizio sul rendiconto 2021 e 2022, pregiudicherebbe il bene della certezza e legalità delle poste, ossia la funzione propria e "indefettibile" del presente giudizio che è quello di determinare e dichiarare la conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione (ex plurimis, sentenza n. 181 del 2015) nonché di certificare il saldo al 31.12.

E tale funzione verrebbe inevitabilmente meno ove si proponesse una sorta di *disarticolazione* del ciclo di bilancio, rinviando al futuro la pronuncia sulla legalità del rendiconto, viepiù in vista di un assorbimento del giudizio all'interno di una pronuncia postuma sulla *sanatoria* di tali irregolarità.

Del pari, anche la peculiare *"parifica con riserva"* rassegnata come conclusione dal Pubblico ministero - che propone, è vero, la declaratoria di non regolarità di taluni saldi e valori ma in chiave *"funzionale alla pronuncia di parifica con riserva"* - appare formula non condivisibile, poiché anch'essa vorrebbe cogliere la specifica circostanza, pure esposta con dovizia argomentativa nella memoria e in udienza, che sia in atto *una dinamica di interventi correttivi che anticipano gli effetti fisiologici della pronuncia di parifica/non parifica*, ma ciò appare concettualmente contraddittorio, da un lato, perché, pur muovendo dal richiamo alle citate *Linee guida* recate dalla deliberazione n. 10 del 2025 della Sezione delle Autonomie, oblitera che, proprio nella deliberazione invocata, la *parifica con riserva* è formula che esclude la sussistenza di gravi profili di illegittimità, quali sono invece quelli dichiarati dalla Corte costituzionale e condivisi dallo stesso Pubblico Ministero, che, sul punto, mostra di aderire

senz'altro alla ricostruzione effettuata nel deferimento; dall'altro lato, trascura che le misure correttive per il risanamento dell'ente, dichiaratamente avviate e concluse al 31.12.2022, quanto al ripristino degli obblighi di copertura del disavanzo (ossia a un tempo e ad esercizi successivi a quello oggetto del presente giudizio), non possono valere a precludere l'accertamento *officioso* rimesso a questo Giudice sul rendiconto 2020 circa l'affidabilità delle appostazioni e la veridicità dei risultati che esso espone, ma anzi lo presuppongono.

15.7. Un ultimo passaggio motivazionale merita l'argomento fornito dall'amministrazione e dall'Ufficio di Procura generale, in maniera parzialmente sovrapponibile, secondo cui *all'esito del giudizio di parificazione vengono accertati dati contabili in relazione a una certa data (c.d. "saldo giudicato") e che tale saldo, in ossequio al principio di continuità ricollega i risultati conseguiti nella gestione trascorsa alla programmazione futura, all'interno di un "equilibrio dinamico" che concilia la legalità costituzionale dei conti e la necessità di stabilità finanziaria nel tempo* (in tal senso, la memoria del Procura riecheggia l'analogo argomento esposto in memoria dalla Regione che, sul punto, cita taluni passaggi della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2020, § 5 della parte in diritto) *con l'effetto di consentire di sanare le irregolarità e di impedire il reiterarsi di irregolarità ed il trascinarsi degli effetti sugli esercizi successivi*. Anche la Regione poggia la propria tesi su quei passaggi della citata sentenza in cui si riferisce come, in un contesto di continue sopravvenienze di natura fattuale e normativa, *è proprio il rispetto del principio dell'equilibrio dinamico ad assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l'esigenza di un graduale risanamento del deficit*.

Si tratta però di un argomento - quello dell'*equilibrio dinamico* del bilancio che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciamento di entrate e spese e consentirebbe naturalmente di ridefinire correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo - che, come suol dirsi, prova troppo, poiché pretende di affermare che per consentire la sanatoria delle irregolarità occorra rinunciare all'*officiosità* del giudizio di parificazione che, nell'imporre che questo Collegio si pronunci sul rendiconto, impedisce come detto di dichiararsi la conformità a legge (id est: parificare) le parti del rendiconto difformi dalle norme di diritto oggettivo, per come peraltro interpretate dal giudice costituzionale e restituite a questo giudicante remittente per la decisione nel giudizio *a quo*.

Entrambi i principi (continuità del bilancio, equilibrio dinamico) presuppongono piuttosto che ogni esercizio sia certificato nella legalità dei suoi risultati, poiché il risultato dell'esercizio antecedente è il punto di partenza dell'esercizio successivo: *la verifica dei dati del rendiconto* -di quel rendiconto e non già di una serie continua e disarticolata di rendiconti o di una pluralità di gestioni che si susseguono nel tempo- *è finalizzata indefettibilmente alla determinazione della conformità a legge di accertamenti, riscossioni, impegni e pagamenti e del conseguente risultato di amministrazione* (ex plurimis, Corte cost., sentenza n. 181 del 2015, ordinanza n. 181/2020).

Il *ciclo di bilancio* (la cui "regolarità a chiusura" forma oggetto della decisione di parificazione del rendiconto) non può essere *disarticolato o allungato*, neppure quando la decisione intervenga ad esercizio concluso, poiché ciò finirebbe per diluire od offuscare le irregolarità proprie dell'esercizio (e del documento di rendiconto) cui si riferisce.

15.8. Le considerazioni svolte sin qui appaiono, infine, in grado di smentire anche l'ulteriore argomento utilizzato dalla Regione per negare ingresso a una pronuncia di non parifica, sia essa *tout court*, tecnica, o parziale, quando afferma che non parificando l'intero rendiconto, in assenza di accertamento dei saldi corretti, il giudizio *viene meno alla funzione di restituire al sistema dati contabili corretti ad una certa data* (il c.d. "saldo giudicato") e che, la "non parifica" sia essa "non parifica *tout court*" o "non parifica tecnica", ovvero anche "parifica parziale" (che è una "non parifica" in parte qua) deve essere sempre fondata sull'accertamento di saldi o di perimetrazioni diverse da quelle presentate nel rendiconto oggetto di controllo, solo in tal modo potendo sorgere eventuali obblighi conformativi dell'Ente.

Al riguardo, è sufficiente aggiungere a quanto già diffusamente esposto sugli esiti necessitati di tale giudizio in ragione delle segnalate difformità dal quadro di legalità finanziaria costituzionale, che nel presente giudizio sin dall'atto di deferimento è stato perimetrato e quantificato con dovizia l'accertamento dei diversi saldi e delle diverse perimetrazioni che avrebbero dovuto assumere i valori e le esposizioni del rendiconto.

15.9. Ancor più chiaramente, volendo dirimere la questione definitiva, sarebbe sufficiente rammentare gli autorevoli indirizzi della giurisprudenza costituzionale già richiamati in premessa: "...secondo la Corte costituzionale, il procedimento di parifica si risolve < nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme di diritto oggettivo > e che risulta pertanto < evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato

giudizio di conformità **non** possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla “parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano” (sentenza n. 146 del 2019)” (Cfr. Corte cost., n. 189/2020, par. 3.1.1. del considerato in diritto)».

15.10. Ne deriva conclusivamente che i gravi profili di illegittimità e irregolarità sopra esposti e le descritte ricadute sui saldi oggetto di parificazione e sulle coperture delle quote dei disavanzi- nonché sulla complessiva struttura del bilancio, incisa dall’illegittimo ampliamento della capacità di spesa e dalla violazione dei principi portanti (veridicità, continuità, equilibrio di bilancio e copertura finanziaria) che ne governano la programmazione e la gestione –, oltre a numerose altre poste e accantonamenti irregolari già ampiamente descritte nella decisione parziale n. 2/2022/PARI, inducono il Collegio alla parificazione solo parziale del rendiconto in esame, in ossequio alla fondamentale funzione di garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione, “preliminare, separata e distinta” (Corte cost., 184/2022) dall’approvazione con legge del rendiconto di bilancio.

Al contempo, per i principi più volte richiamati sin dall’atto di deferimento, il Collegio deve ribadire che i successivi interventi di legge ovvero contabili o gestionali volti ad implementare correzioni, anche nel senso indicato dalla Corte costituzionale e da queste Sezioni riunite, potranno e dovranno essere oggetto di valutazione nei relativi cicli di bilancio e rendiconto in cui sono stati adottati e, quindi, nei successivi giudizi di parifica, peraltro ormai imminenti.

In tal senso si sono espresse chiaramente le Sezioni riunite in speciale composizione proprio in occasione del gravame proposto dalla Regione sul rendiconto 2020, laddove hanno dovuto, anzitutto, stigmatizzare la contraddittorietà delle difese allora esposte della Regione – nella misura in cui, da un lato, andava a lamentare “che le prescrizioni delle SS.RR. siciliane entrano troppo profondamente nel merito politico discrezionale delle cc.dd. misure correttive, dall’altra parte ribadisce l’attività svoltasi dopo la decisione impugnata e che avrebbe effetti che devono essere considerati” – e hanno, quindi, fermamente ribadito -come già evidenziato nel deferimento del magistrato istruttore – che, se è vero che il giudizio di parifica viene celebrato, in genere, in una fase avanzata del ciclo successivo (o anche a distanza di più di un ciclo come in questo caso), lo stesso deve restare ancorato ai dati del rendiconto sottoposto alla valutazione ed alla certazione dei saldi di quel rendiconto. Altrimenti si procederebbe ad una sostanziale disarticolazione

del ciclo di bilancio, senza mai riuscire a concludere la funzione di certazione dei saldi che è tipica del giudizio di parifica.

Perciò, eventuali successivi interventi di legge o contabili o gestionali volti ad implementare correzioni, anche nel senso indicato dalla decisione di parifica o emerso in corso di istruttoria, anche se già adottati al momento dell'udienza, potranno e dovranno essere oggetto di valutazione nei relativi cicli di bilancio e rendiconto in cui sono stati adottati e, quindi, nei successivi giudizi di parifica. (cfr. sentenza n. 16/DELC/2025, cit., § 3.3.).

A tal ultimo riguardo, come dato atto già in sede di deferimento, la Regione è intervenuta legislativamente con l'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2024 (recante *Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026"*), inserendo all'articolo 3 della citata legge regionale l'allegato 19 *"Piano di rientro dal disavanzo attuativo dell'Accordo con lo Stato del 16 ottobre 2023"*, dapprima adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 22 maggio 2024 (*Integrazione e modifica alla deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2023, n.427 "Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni"*).

Tale piano di rientro, dichiaratamente formulato secondo le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 (art. 42, c.12, principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e ss., all. 4/2) e del sopravvenuto accordo con lo Stato del 16 ottobre 2023, illustra e ricostruisce il quadro normativo intervenuto *medio tempore* e ridetermina a ritroso gli stanziamenti da iscriversi nel *Conto del bilancio* nei singoli esercizi dal 2020 al 2022, individuando le quote di disavanzo ripianate al 31 dicembre 2022; con esso la Regione, ponendo a confronto l'importo dei miglioramenti del risultato di amministrazione conseguiti alla fine di ciascun anno rispetto alle quote da ripianare secondo le rispettive discipline (cfr. supra tabella 4), e facendo salve ulteriori correzioni da apportare a seguito dei giudizi di parifica sui rendiconti 2021 e 2022, prospetta il raggiungimento del pieno conseguimento degli obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo a chiusura dell'esercizio 2022.

Va dato anche atto, al riguardo, che la Regione non avrebbe potuto, evidentemente, adottare *ex ante* il piano di rientro contenente *i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio nella traiettoria temporale degli esercizi considerati nel bilancio di previsione pluriennale*, e dunque determinarsi con la *contestualità* prescritta dall'art. 42, comma 12, terzo periodo del decreto

legislativo n. 118 del 2011, in ragione della sopravvenienza temporale della pronuncia di incostituzionalità, dunque l'ente ha potuto operare una rideterminazione *a ritroso* degli stanziamenti da iscriversi nel *Conto del bilancio* nei singoli esercizi dal 2020 al 2022. Tale approccio appare obbligato nell'ipotesi che viene in rilievo in quanto volto a ridefinire *ex post* le espressioni finanziarie patologiche per ripristinare la legalità finanziaria violata, fermo restando il rinvio ai successivi giudizi delle valutazioni circa l'adeguatezza e il conseguimento del recupero.

Ulteriori misure specifiche ed interventi correttivi su singole poste e componenti del risultato di amministrazione escluse già dalla parificazione in sede di decisione n. 2/2022/PARI (cfr. supra § 13), ed ancora sul ripristino delle disponibilità delle risorse del perimetro sanitario, sono stati responsabilmente illustrati, come già riferito, nella memoria dell'amministrazione (cfr. § 6.3), che in sostanza assicura di avere predisposto il loro adeguamento a partire dal rendiconto 2021 e sui successivi.

L'evoluzione e l'effettiva dinamica del ripiano secondo legge e la rimozione dei profili di irregolarità secondo le misure correttive indicate, come già anticipato non potrà che essere oggetto di riscontro nei giudizi di parifica afferenti ai successivi esercizi come da consolidati principi normativi e giurisprudenziali sopra diffusamente richiamati, fermo restando che è certamente apprezzabile il percorso responsabilmente delineato dalla Regione.

PQM

esaminate le memorie depositate dalla Regione Siciliana e le conclusioni dell'Ufficio di Procura Generale presso la Sezione di Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sul rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, nei limiti degli accertamenti compiuti, ferme restando le irregolarità già accertate e dichiarate con la decisione parziale n. 2/2022/PARI e la relazione ad essa allegata, **parifica parzialmente** il rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020 nei termini e con le statuizioni sotto riportate:

DICHIARA

non regolari, in quanto non conformi al quadro legale:

- gli stanziamenti definitivi pertinenti al disavanzo finanziario da recuperare nell'esercizio 2020 iscritti nei capitoli nn. 1, 4, 6, 14 e 15 del Conto del bilancio, nella misura

in cui non registrano lo stanziamento per il complessivo importo di euro 1.634.375.715,41 in luogo di euro 461.889.971,86, come quantificato in parte motiva;

- la tabella prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/1, paragrafo 13.10.3, inerente alle componenti del disavanzo di amministrazione;

- il capitolo di spesa n. 413372 (Quota di fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento dell'ARPA Sicilia), recante l'impegno e il pagamento dell'importo di euro 29.000.000,00 in quanto inserito nel perimetro sanitario e non finalizzato al finanziamento dei LEA;

- la parte vincolata del *Risultato di amministrazione* al 31.12.2020 nella parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al Fondo sanitario per l'importo di euro 29.000.000,00;

- il saldo finale del risultato di amministrazione -parte disponibile (lett. E)- nella parte in cui la voce del disavanzo al 31.12.2020 (euro 6.842.282.431,72) non registra l'importo di euro 107.065.426,66 (pari all'ammontare delle irregolarità indicate nella decisione di queste Sezioni riunite n. 2 del 2022) e l'ulteriore importo di euro 29.000.000 (relativo al capitolo di spesa n. 413372).

DISPONE

che copia della decisione sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale e all'Assemblea regionale siciliana, nonché al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 e successivamente letto in pubblica udienza alle ore 12.17.

Il Magistrato relatore
Giacchino Alessandro

Il Presidente
Maria Rachele Anita Aronica

Depositato in Segreteria il 5 marzo 2026

IL FUNZIONARIO PREPOSTO
Giovanni Indorante